



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**SCHIFINO  
ANTONIO**



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

**Manuale per la compilazione delle  
Segnalazioni di Vigilanza per gli  
Intermediari Finanziari, per gli  
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

# VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

## Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

---

### *Aggiornamenti (\*):*

**1° Aggiornamento del 24 luglio 1998:** Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 6, 15 e 16; Sez. I, pagg. 1.13 e 1.14, da 3.15 a 3.18; Sez. II, pagg. 1.5 e 1.6, 5.7 e 5.8, 5.15 e 5.16, 7.3 e 7.4; Sez. V, pagg. da 3.11 a 3.16; Sez. VI, pagg. da 1.7 a 1.10; da 3.11 a 3.14; Sez. VII, pagg. 1.3 e 1.4, 3.3 e 3.4, decorrenza gennaio 1999); nuovi criteri di classificazione della clientela per settori di attività economica (Sez. VI, pagg. 3.3 e 3.4, decorrenza luglio 1998).

**2° Aggiornamento del 15 gennaio 1999:** Limiti alla concentrazione dei rischi (Sez. VI, pagg. da VI.1.3 a VI.1.5; Sez. VIII, pag. VIII.4.4).

**3° Aggiornamento del 29 novembre 2001:** Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

**4° Aggiornamento del 10 gennaio 2002:** Segnalazioni di Vigilanza delle Società per la cartolarizzazione (Parte I, Avvertenze generali pag. 1, Parte II: Società per la cartolarizzazione da Sez. I a Sez. III).

**5° Aggiornamento del 30 gennaio 2004:** Ristampa integrale.

**6° Aggiornamento del 10 gennaio 2005:** Crediti ristrutturati (Parte I, Avvertenze generali, pagg. 3, 4, 38; pagg. da II.1.20 a II.1.26, da II.4.3 a II.4.8, da II.5.26 a II.5.27, da II.6.11 a II.6.21).

**7° Aggiornamento del 14 febbraio 2008:** Ristampa integrale.

**8° Aggiornamento del 16 dicembre 2009:** Ristampa integrale.

**9° Aggiornamento del 2 febbraio 2011:** Segnalazioni degli istituti di pagamento (Indice pagg. da I a IV; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 34; Sezione I pagg. da I.1.4 a I.1.11, pag. I.2.5, I.2.13; Sezione II pagg. da II.1.3 a II.1.5, pagg. da II.1.9 a II.1.10, pag. II.1.12, II.1.14, pagg. da II.2.3 a II.2.7, pagg. da II.2.12 a II.2.15, pagg. da II.2.17 a II.2.19, pag. II.2.22, II.2.24, pagg. da II.3.1 a II.3.6, pag. II.4.5, II.4.11, II.5.3, II.5.7, II.5.11, II.5.12, II.5.14, II.6.3, II.7.7, II.8.16, II.8.17, II.8.20, II.8.21, II.9.22, II.9.23, II.9.34, II.11.3, pagg. da II.12.1 a II.12.64; Sezione III pag. III.2.5, III.2.6, III.2.21; pagg. da III.3.13 a III.3.17; Sezione IV pagg. da IV.1.1 a IV.7.5).

**10° Aggiornamento del 24 luglio 2012:** Ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.17, 52014.19, 52030.06, 52030.12, 52054.20, 52054.22, 52252.01, 52252.03, 52273, 52275, 52295, 52363.12, 52363.15, 52365.12, 52365.15, 52430, 52482.09, 52482.11, 52482.19, 52482.21, 52482.33, 52503, 58170, 58633, 58635, 58640, 58642, 58645, 58650, 58675, 58770, 59716, 59718, 59730.10, 59730.40, 52814.17, 52814.19, 52830.06, 52830.12, 52854.20, 52854.22.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.18, 52030.04, 52252.02, 52054.18, 52294, 52363.14, 52365.14, 52482.10, 52482.20, 52482.34, 52501, 59730.08, 52814.18, 52830.04, 52854.18.

**11° Aggiornamento del 16 luglio 2013:** pagine modificate: *Avvertenze Generali:* pagg. da 1 a 44; *Sezione I:* da I.1.8 a I.1.11, I.2.5, da I.2.16 a I.2.17; *Sezione II:* II.2.3, II.2.7, II.2.12, da II.2.17 a II.2.18, da II.2.25 a II.2.30, da II.4.3 a II.4.17, da II.4.20 a II.4.24, da II.7.8 a II.7.10, da II.7.13 a II.7.24, da II.7.31 a II.7.33, da II.8.3 a II.8.4, da II.8.6 a II.8.9, II.8.11, da II.8.13 a II.8.26, da II.8.30 a II.8.34, da II.9.10 a II.9.17, II.9.37, II.9.39, da II.9.41 a II.9.43, da II.11.1.1 a II.11.2.17, da II.13.1 a II.13.8, *Sezione III:* da III.2.3 a III.2.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: *Sezione II:* da II.4.18 a II.4.19, II.8.5, II.8.10, II.8.12, da II.8.27 a II.8.29, da II.8.35 a II.8.37, da II.9.18 a II.9.36, II.9.38, II.9.40.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.01, 52010.03, 52010.23, 52012.21, 52012.23, 52054.21, 52054.24, 52151, 52158 da 02 a 06, 40754, 40756, 40758, 52190, 52192, 52194, 52251, 52253, 52258, 52263, 52276, 52278, 52363.29, 52363.31, 52365.29, 52365.31, 52367.29, 52367.31, 52369.29, 52369.31, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52390, 52392, 40728, 52396, 46386.19, 46386.21, 58100, 58115, 52401, 58135, 58218, 58117, 58230, 52420 da 14 a 20, 52429, 52431, da 52601 a 52607, 58403, 52622, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 52628, 58440, 58445, 52632, 58465, da 55300 a 55310.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.02, 52010.22, 52012.22, 52054.22, 52150, 52158.00, 52172.02, 52172.04, 52252, 52273, 52275, 52363.30, 52365.32, 52367.30, 52369.30, 46386.20, 46590, 46386.20, 46590, 52420 da 02 a 12, 52428, 46560, 46565.

**12° Aggiornamento del 30 settembre 2014:** pagine modificate: *Avvertenze Generali:* pagg. da 2 a 7, 12, 35, 40, 42, 44, *Sezione II:* II.2.29, da II.4.1 a II.4.12, da II.4.15 a II.4.31, da II.7.8 a II.7.26, II.9.36, da II.12.11 a II.12.12, da II.12.20 a II.12.21, da II.12.30 a II.12.33, da II.12.37 a II.12.39, da II.12.41 a II.12.43, da II.12.49 a II.12.51, da II.12.71 a II.12.72, II.12.74, da V.3 a V.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: *Avvertenze Generali:* da 8 a 11, da 13 a 34, da 36 a 39, 41, 43, da 45 a 46, *Sezione II:* da II.4.13 a II.4.14, da II.4.32 a II.4.40, da II.7.27 a II.7.41, da II.12.34 a II.12.36, II.12.40, da II.12.44 a II.12.48, da II.12.52 a II.12.70, II.12.73, II.12.75.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52253.02, 52253.04, 46575 da 08 a 14, 52263 da 02 a 06, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08.

**13° Aggiornamento del 20 gennaio 2015:** pagine modificate: *Avvertenze Generali:* pagg. da 2 a 6, da 11 a 12, 19, da 22 a 29, da 41 a 42 *Sezione I:* da I.1.4 a I.1.10 *Sezione II:* II.1.13, da II.2.14 a II.2.15, da II.2.22 a II.2.23, II.4.26, II.7.3, da II.7.27 a II.7.29, II.7.31, da II.7.33 a II.7.34, da II.7.37 a II.7.39, da II.8.3 a II.8.23, da II.8.32 a II.8.37, da II.8.43 a II.8.46, II.9.30, II.11.1.3, II.11.1.6, II.11.2.3, II.11.2.5, da II.11.2.8 a II.11.2.9.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: *Avvertenze Generali:* da 7 a 10, da 13 a 18, da 20 a 21, da 30 a 40, da 43 a 48 *Sezione I:* da I.1.11 a I.1.22 *Sezione II:* II.4.27, II.7.4, da II.8.24 a II.8.31, da II.8.38 a II.8.42, da II.11.1.4 a II.11.1.5, II.11.2.4, da II.11.2.6 a II.11.2.7.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52120, 52326, 52330, 52334, 52340, 52342, 52360, 52361, 52363, 52365, 52367, 52369, 52380, 52382, 52384, 52386, 52372, 52376, 52396, 46422.

**14° Aggiornamento del 30 giugno 2015:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 1 a 2, da 4 a 7, da 14 a 15, da 18 a 20, 24, da 28 a 29, 31, da 37 a 48 **Sezione I:** I.1.10 **Sezione II:** II.2.5, II.2.18, da II.4.40 a II.4.42, II.5.3, da II.5.14 a II.5.15, II.6.3, II.7.23, da II.8.3 a II.8.5, II.8.40, II.9.22, II.9.29, II.9.38, II.10.3, II.11.1.3, da II.11.6 a II.11.9, II.11.2.3, II.11.2.5, da II.11.2.8 a II.11.2.14, II.12.4, da II.12.36 a II.12.37, da II.14.1 a II.14.6 **Sezione III:** III.1.6, da III.1.8 a III.1.11, da III.1.20 a III.1.21, da III.2.3 a III.2.8, da III.2.10 a III.2.13, da III.2.21 a III.2.22, da III.3.13 a III.3.14 **Sezione IV:** da IV.1 a IV.2.

È istituita la Sezione IV T denominata “PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI – SEGNALEZIONE TRANSITORIA”, che contiene le medesime voci segnaletiche e le medesime istruzioni di compilazione presenti nella Sezione IV “PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI” in vigore prima del presente aggiornamento.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** 3, da 8 a 13, da 16 a 17, da 21 a 23, da 25 a 27, 30, da 32 a 36 **Sezione I:** da I.1.11 a I.1.24 **Sezione II:** da II.5.3 a II.5.15, da II.7.24 a II.7.26, II.8.6, da II.8.41 a II.8.45, da II.11.2.6 a II.11.2.7, da II.12.38 a II.12.76.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.13, 52014.21, 52279, 52281, 52283, 46540.19, 46540.21, 46540.23, 46540.25, 52296.11, 52298.21, 52298.23, 46319.01, da 58560.10 a 58560.38, 52652, 52654, 52658, 52444.01, 52444.07, 52448.05, 52448.19, 52450.07, 52452.05, 52452.09, 52452.25, 52452.29, 52452.45, 52452.49, 52470.11, 52472.00, 52482.29, 52482.31, 52484.09, 52486.13, 52488.01, 52488.07, 52492.03, 52492.11, 52494.07, 52496.05, 52496.09, 52496.25, 52496.29, 52496.45, 52496.49, 52512.09, 52514.00, 47048.00, 47052.00.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.19, 46535, 46540.20, 46540.22, 46540.24, 46540.26, 46540.28, 46540.30, 52280, 52282, 52296.12, 52296.14, 52298.22, 52298.24, 52298.26, 52298.28, 46382, 46319.02, 46319.30, da 58560.02 a 58560.08, 52444.02, 52444.04, 52444.08, 52444.10, 52448.06, 52448.08, 52448.20, 52448.24, 52450.08, 52450.10, 52452.04, 52452.06, 52452.08, 52452.24, 52452.26, 52452.28, 52452.44, 52452.46, 52452.48, 52470.06, 52470.12, 52472.02, 52472.04, 52482.30, 52484.10, 52484.12, 52486.14, 52486.16, 52488.02, 52488.04, 52488.08, 52488.10, 52492.04, 52492.06, 52492.12, 52492.14, 52494.08, 52494.10, 52496.04, 52496.06, 52496.08, 52496.24, 52496.26, 52496.28, 52496.44, 52496.46, 52496.48, 52512.04, 52512.10, 52514.02, 52514.04, 47048.02, 47048.04, 47052.02, 47052.04.

**15° Aggiornamento del 20 dicembre 2016:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 24 a 25, da 28 a 30, da 40 a 41 **Sezione I:** da I.1.10 a I.1.11 **Sezione II:** II.1.3, da II.1.7 a II.1.9, II.6.3, II.7.8, II.7.27, da II.8.3 a II.8.14, II.8.16, II.8.18, II.8.20, II.8.22, da II.8.24 a II.8.26, da II.8.28 a II.8.29, da II.8.34 a II.8.35, II.10.3, II.12.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** 42 **Sezione II:** II.8.17, II.8.19, II.8.21, II.8.23, II.8.27, da II.8.30 a II.8.33, da II.8.36 a II.8.46, da II.12.6 a II.12.77.

È istituita la Sottosezione 15 denominata “OPERAZIONI DI MICROCREDITO” nell’ambito della Sezione II “ALTRE INFORMAZIONI” con le relative voci aventi i seguenti codici: 67726, 67728, 67748, 67730, 67732, 67740, 67744 (da pag. II.15.1 a II.15.12).

Con il presente aggiornamento sono state introdotte anche le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52391.48, 52507.

**16° Aggiornamento del 28 dicembre 2017:** Revisione integrale.

**17° Aggiornamento dell'11 dicembre 2018:** . pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 7, 35, 44, 46; **Sezione I:** I.1.14, I.2.2, **Sezione II:** pagg. da II.1.2 a II.1.3, da II.1.5 a II.1.9, da II.1.11 a II.1.13, da II.2.8 a II.2.9, da II.2.26 a II.2.27, da II.5.13 a II.5.14, II.6.2, da II.7.7 a II.7.23, II.7.32, da II.7.36 a II.7.37, da II.8.2 a II.8.8, da II.8.33 a II.8.40, II.8.61, II.8.63, da II.8.65 a II.8.67, da II.8.71 a II.8.73, da II.8.83 a II.8.84, da II.9.3 a II.9.9, da II.9.11 a II.9.15, II.11.2.8, II.11.2.14, II.12.42; **Sezione III:** pagg. da III.1.3 a III.1.5, da III.1.7 a III.1.12, III.1.14, da III.2.2 a III.2.8, da III.2.17 a III.2.18, III.2.20, da III.2.22 a III.2.25, da III.2.27 a III.2.28, da III.2.30 a III.2.32, III.2.39, da III.2.51 a III.2.52.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** pagg. da 8 a 34, da 36 a 43, 45, da 47 a 49; **Sezione II:** pagg. da II.2.10 a II.2.25, da II.2.28 a II.2.31, da II.8.9 a II.8.32, da II.8.41 a II.8.60, II.8.62, II.8.64, da II.8.68 a II.8.70, da II.8.74 a II.8.82, da II.8.85 a II.8.90, da II.9.16 a II.9.68; **Sezione III:** pagg. III.2.19, III.2.21, III.2.26, III.2.29, da III.2.33 a III.2.38, da III.2.40 a III.2.50.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52024.05, 52024.09, 52051.03, 52051.05, 52153, 52390.44, 46184.05, 46184.06, 46184.09, 46184.10, 46184.13, 46184.14, 46184.17, 46184.18, 46187, 52050.05, 52050.07, 52052.05, 52052.07, 52054.25, 52054.27, 58415.09, 58445.09, 52560, 52562, 52564, 52566, 52567, 52568, 52569, 52570, 52571, 52531, 52544.25, 52544.26, 52544.27, 52548.17, 52548.19, 52547, 52551, 52557, 52561, 52533.07, 52533.15, 52533.23, 52533.31, 52535.07, 52535.15, 52470.13, 52537.05, 52537.07, 52537.09, 52537.11, 52537.17, 52537.19, 52539.05, 52539.07, 52539.09, 52539.11, 52539.17, 52539.19, 47016, 47058, 47060.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52024.06, 52024.08, 52051.04, 46184.04, 46184.08, 46184.12, 46184.16, 52050.08, 52052.08, 52054.24, 52533.08, 52533.16, 52533.28, 52533.36, 52535.08, 52535.16, 52470.02, 52470.11, 52537.04, 52537.08, 52537.16, 52537.20, 52539.04, 52539.08, 52539.16, 52539.20, 46997.

**18° Aggiornamento del 17 settembre 2019:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. 2, 4, da 7 a 8, da 44 a 46; **Sezione I:** pagg. da I.1.3 a I.1.10, I.1.12, I.1.17, I.2.2, da I.2.4 a I.2.6, I.2.10; **Sezione II:** pagg. da II.9.69 a II.9.70, II.12.5, da II.12.10 a II.12.11, da II.12.14 a II.12.21, II.12.24, da II.12.27 a II.12.28, II.12.49, da II.12.51 a II.12.55, da II.12.57 a II.12.58, II.12.60, da II.12.63 a II.12.65, II.12.69, da II.12.71 a II.12.78, II.12.80; **Sezione III:** pagg. da III.1.4 a III.1.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** pagg. 3, da 5 a 6, da 9 a 43; **Sezione II:** pagg. II.12.12, II.12.25, II.12.29, II.12.50, II.12.56, II.12.59, da II.2.61 a II.12.62, da II.12.6 a II.12.68, II.12.70, II.12.79.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58625.20, 58625.22, 58625.24, 58625.26, 58630.10, 58630.12, 58635.23, 58635.25, 58640.10, 58640.12, 58370, 58372.

**19° Aggiornamento del 23 dicembre 2020:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 24 a 31, **Sezione II:** pagg. II.4.31, da II.8.2 a II.8.9, da II.8.34 a II.8.39, II.8.66, II.8.83.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Sezione II:** pagg. da II.4.32 a II.4.44, da II.8.10 a II.8.33, da II.8.40 a II.8.65, da II.8.67 a II.8.82, da II.8.84 a II.8.91.

Con il presente aggiornamento è stata introdotta la voce avente il seguente codice: 52272.

**20° Aggiornamento del 25 maggio 2021:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 24 a 31; **Sezione I:** I.1.7, I.1.14; **Sezione II:** pagg. II.4.34, II.5.14, da II.8.2 a II.8.21, da II.8.28 a II.8.29, da II.8.32 a II.8.55, II.8.57, da II.8.59 a II.8.63, II.8.74, II.8.80, da II.9.2 a II.9.5; **Sezione III:** pagg. da III.1.16, da III.2.13 a III.2.23.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Sezione II:** pagg. da II.5.15, II.8.56, II.8.58, da II.8.64 a II.8.73, da II.8.75 a II.8.79, da II.8.81 a II.8.88, da II.9.6 a II.9.65; **Sezione III:** pagg. da III.2.24 a III.2.50.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52009.02, 52009.06, 52024.11, 52024.13, 58378, 46164.02, 46164.05, 52517.05, 52517.07, 52517.09, 52517.11, 52540.02, 52540.06, 52540.10, 52540.14, 52540.18, 52540.22, 52540.26, 52540.30, 52540.34, 52540.38, 52540.42, 52540.46, 52540.50, 52540.54, 52540.58, 52540.66, 52540.70, 52540.74, 52540.78, 52542.02, 52542.06, 52542.10, 52542.14, 52542.18, 52542.30, 52542.34, 52542.38, 52542.46, 52542.54, 52542.58, 52542.66, 52542.74, 52544.02, 52544.06, 52544.13, 52544.14, 52544.17, 52544.18, 52544.38, 52544.40, 52544.42, 52544.44, 52544.46, 52544.48, 52544.50, 52544.52, 52544.54, 52544.56, 52548.26, 52548.28, 52548.30, 52548.32, 52548.34, 52548.36, 52548.38, 52548.40, 52548.42, 52548.44, 52548.46, 52548.48, 52547.18, 52547.20, 52547.22, 52547.24, 52547.26, 52547.28, 52551.18, 52551.20, 52551.22, 52551.24, 52551.26, 52551.28, 52557.18, 52557.20, 52557.22, 52557.24, 52557.26, 52557.28, 52561.18, 52561.20, 52561.22, 52561.24, 52561.26, 52561.28.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52009.04, 52024.05, 52451, 52453, 52483, 52487, 46158, 46164.01, 46172, 46174, 46176, 46182, 52517.04, 52517.08, 52540.04, 52540.08, 52540.12, 52540.16, 52540.20, 52540.24, 52540.28, 52540.32, 52540.36, 52540.40, 52540.44, 52540.48, 52540.52, 52540.56, 52540.60, 52540.62, 52540.64, 52540.68, 52544.04, 52544.16, 52544.25, 52544.28, 52546, 52548.04, 52548.12, 52548.17, 52548.20, 52550, 52547.04, 52547.12, 52551.04, 52551.12, 52557.04, 52557.12, 52561.04, 52561.12.

**21° Aggiornamento del 26 ottobre 2021:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 3 a 4, 8, da 37 a 39, da 42 a 43, da 46 a 47; **Sezione II:** pagg. II.7.2, da II.7.7 a II.7.8, II.7.10, da II.7.12 a II.7.13, II.7.17, II.7.22, II.12.11, da II.12.13 a II.12.14, da II.12.20 a II.12.25, da II.12.27 a II.12.30, da II.12.32 a II.12.42, da II.12.45 a II.12.52, da II.12.54 a II.12.65, da II.12.71 a II.12.72, II.12.74, da II.12.77 a II.12.85, da II.12.87 a II.12.168.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo:

**Avvertenze Generali:** pagg. da 5 a 7, da 9 a 23, da 40 a 41, da 44 a 45, da 48 a 50; **Sezione II:** pagg. II.7.3, II.7.9, II.7.11, da II.7.14 a II.7.16, da II.7.18 a II.7.21, da II.7.23 a II.7.36, II.12.12, da II.12.15 a II.12.19, II.12.26, II.12.31, da II.12.43 a II.12.44, II.12.53, da II.12.66 a II.12.70, II.12.73, da II.12.75 a II.12.76, II.12.86.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58081.10, 58081.14, 58254, 58662, 58664, 58702, 58703, 3229.16, 58587, 58588, 58552, 58577.01, 58577.03, 58577.05, 58577.07, 58620.10, 58620.12, 58620.14, 58620.16, 58625.17, 58625.19, 58625.28, 58625.30, 58625.32, 58625.34, 58630.03, 58630.05, 58630.14, 58630.16, 58632, 58779, 58170.10, 58170.20, 58170.22, 58633.09, 58635.07, 58635.08, 58635.32, 58635.34, 58635.036, 58635.38, 58640.03, 58640.05, 58640.14, 58640.16, 58641, 58645.20, 58645.22, 58645.24, 58645.26, 58645.28, 58645.30, 58645.32, 58645.34, 58645.36, 58645.38, 58645.40, 58645.42, 58721, 58722, 58723, 58724, 58726, 58727, 58728, 58729, 58731, 58732, 58733, 58734, 58736, 58738, 58739, 58743, 58744, 58746, 58747, 58748, 58749, 58751, 58752, 58754, 58756, 58757, 58759, 58761, 58762, 58763, 58764, 58768, 58769, 58771, 58772, 58773, 58774, 58776, 58786, 58787, 58788, 58789, 58791, 58737.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58081.02, 58081.06, 58214, 46442, 46444, 46168.10, 58577.06, 58577.08, 58620.06, 58620.08, 58670, 58672, 58675, 58633.12, 58633.14, 58645.10, 58645.12, 58645.14, 58645.16, 58675, 58735.

**22° Aggiornamento del 2 novembre 2022:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 7 a 8, da 42 a 43; **Sezione II:** pagg. II.12.3, II.12.5, II.12.29, da II.12.120 a II.12.121, II.12.162.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo:

**Avvertenze Generali:** pagg. da 9 a 23, 44; **Sezione II:** pagg. da II.9.63 a II.9.64, II.12.4, da II.12.6 a II.12.28, da II.12.20 a II.12.119, da II.12.122 a II.12.161, da II.12.163 a II.12.171.

È istituita la Sottosezione 16 denominata “Relazioni con la clientela” nell’ambito della Sezione II “Altre informazioni” con le relative voci aventi i seguenti codici: 52430 (dalla sottosezione II.9), 52541, 52543, 52545, 52549, 52553, 52555, 52558, 52559, 52563 (da pag. II.16.1 a II.16.13).

Con il presente aggiornamento sono state introdotte anche le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52565, 52572, 58766.

**23° Aggiornamento del 28 novembre 2023:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 24 a 30, 44; **Sezione II:** pagg. da II.8.88 a II.8.91, da II.12.2 a II.12.3, II.12.11, da II.12.14 a II.12.16, II.12.18, II.12.26, da II.12.36 a II.12.37, da II.12.41 a II.12.42, da II.12.51 a II.12.53, da II.12.81 a II.12.82, II.12.92, da II.12.95 a II.12.103, da II.12.118 a II.12.119, da II.12.123 a II.12.124, II.12.126, da II.12.129 a II.12.135, da II.12.162 a II.12.163, da II.12.170 a II.12.171, da II.12.175 a II.12.181.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo:

**Avvertenze Generali:** pag. 31; **Sezione II:** pagg. da II.9.4 a II.9.5, da II.12.12 a II.12.13, II.12.17, da II.12.19 a II.12.25, da II.12.27 a II.12.29, da II.12.54 a II.12.80, da II.12.83 a II.12.91, da II.12.93 a II.12.94, da II.12.104 a II.12.117, da II.12.120 a II.12.122, II.12.125, da II.12.127 a II.12.128, da II.12.136 a II.12.161, da II.12.164 a II.12.169, da II.12.172 a II.12.174, da II.12.182 a II.12.186.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte anche le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58242, 58244, 58527, 58577.14, 58577.16, 58577.18, 58577.20, 58577.22, 58577.24, 58577.26, 58577.28, 58718, 58741, 58719, 58792, 58751.20, 58751.22, 58751.24, 58794, 58796, 58802, 58804.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52503.02, 52565.02, 46545, 58577.01, 58577.03, 58577.05, 58577.07.

**24° Aggiornamento del 27 ottobre 2026:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** Ristampa integrale; **Sezione I:** pagg. da I.1.14 a I.1.17; **Sezione II:** sottosezione II.4: pag. II.4.44; sottosezione II.9: Ristampa integrale, sottosezione II.12: pag. II.12.187; **Sezione III:** Ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte anche le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52025, 58371, 58374, 58793, 52573, 52575, 52577, 52579, 52581, da 52484.44 a 52484.48, 52442.15, 52585, 52587, 52589, 52591, 52593, 52595.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52024, 46184, 46187, 52517, 52519, 52526, 52484.40, 52470, 52512, 52537, 52539, 52474, 52516, da 52800 a 52900.

# INDICE

## *Avvertenze generali*

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Premessa .....                                                                                                                   | 1  |
| 2. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni .....                                                                      | 2  |
| 2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari .....                                                                                | 2  |
| 2.2 Segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL .....                                                                     | 7  |
| 2.3 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL comunitari che operano in Italia tramite succursali o reti di agenti..... | 7  |
| 2.4 Segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno.....                                                                            | 8  |
| 3. Schemi delle segnalazioni.....                                                                                                   | 9  |
| 4. Distribuzione per area e per comparti di attività economica .....                                                                | 9  |
| 5. “Residenti-Non Residenti” e “Euro-Valuta” .....                                                                                  | 10 |
| 6. Vita residua.....                                                                                                                | 10 |
| 6.1 Durata residua per data di scadenza del capitale (vita residua – rischio di liquidità).....                                     | 11 |
| 6.2 Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (vita residua – rischio di tasso d’interesse).....              | 16 |
| 7. Qualità del credito.....                                                                                                         | 24 |
| 7.1 Esposizioni creditizie deteriorate.....                                                                                         | 24 |
| 7.2 Esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito (“impairment”).....                                | 30 |
| 8. Factoring .....                                                                                                                  | 31 |
| 9. Altre cessioni di crediti .....                                                                                                  | 34 |
| 10. Leasing finanziario .....                                                                                                       | 34 |
| 11. Credito al consumo .....                                                                                                        | 35 |
| 12. Servizi di pagamento e moneta elettronica .....                                                                                 | 36 |
| 12.1 Carte di credito .....                                                                                                         | 37 |
| 12.2 Carte di debito .....                                                                                                          | 37 |
| 12.3 Money transfer .....                                                                                                           | 37 |
| 12.4 Conto di pagamento.....                                                                                                        | 37 |
| 12.5 Moneta elettronica.....                                                                                                        | 38 |
| 12.6 Operazioni di pagamento basate su carta.....                                                                                   | 38 |
| 12.7 Prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento (PISP).....                                                       | 38 |
| 12.8 Prestatore di servizi di informazione sui conti (AISP).....                                                                    | 38 |
| 12.9 Cash back .....                                                                                                                | 39 |
| 12.10 Cash in shop .....                                                                                                            | 39 |
| 12.11 Contactless .....                                                                                                             | 39 |
| 13. Rapporti con imprese del gruppo.....                                                                                            | 39 |
| 14. Fondi di terzi in amministrazione .....                                                                                         | 39 |
| 15. Operazioni in “Pool”.....                                                                                                       | 41 |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 16. Attività proprie e cedute non cancellate.....                        | 42 |
| 17. Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing.....  | 42 |
| 18. Finalità del credito .....                                           | 43 |
| 19. Tipo approccio .....                                                 | 44 |
| 20. Classificazione dei ricavi e dei costi nelle categorie IFRS 18 ..... | 44 |

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ALLEGATO A - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari .....           | 45 |
| ALLEGATO B - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL..... | 46 |
| ALLEGATO C - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno .....      | 47 |
| ALLEGATO D - FAC-SIMILE DI Lettera di attestazione .....                                                          | 48 |

### *Sezione I* **DATI PATRIMONIALI**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Sottosezione 1 - Attivo .....  | I.1.1 |
| Sottosezione 2 - Passivo ..... | I.2.1 |

### *Sezione II* **ALTRE INFORMAZIONI**

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sottosezione 1 - Leasing.....                                                             | II.1.1    |
| Sottosezione 2 - Factoring e altre cessioni.....                                          | II.2.1    |
| Sottosezione 3 - Credito al consumo .....                                                 | II.3.1    |
| Sottosezione 4 - Garanzie e impegni .....                                                 | II.4.1    |
| Sottosezione 5 - Altre attività finanziarie .....                                         | II.5.1    |
| Sottosezione 6 - Rapporti con società del gruppo.....                                     | II.6.1    |
| Sottosezione 7 - Cartolarizzazioni .....                                                  | II.7.1    |
| Sottosezione 8 - Qualità e flussi .....                                                   | II.8.1    |
| Sottosezione 9 - Dati integrativi .....                                                   | II.9.1    |
| Sottosezione 10 - Saldi medi .....                                                        | II.10.1   |
| Sottosezione 11 - Vita residua – Parte prima – Rischio di liquidità .....                 | II.11.1.1 |
| Sottosezione 11 - Vita residua – Parte seconda – Rischio di tasso di interesse.....       | II.11.2.1 |
| Sottosezione 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica .....                         | II.12.1   |
| Sottosezione 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i> ..... | II.13.1   |
| Sottosezione 14 – Operazioni di prestito su pegno.....                                    | II.14.1   |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Sottosezione 15 – Operazioni di microcredito ..... | II.15.1 |
| Sottosezione 16 – Relazioni con la clientela ..... | II.16.1 |

***Sezione III***

**DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Sottosezione 1 - Dati di conto economico ..... | III.1.1 |
| Sottosezione 2 - Altre informazioni.....       | III.2.1 |

***Sezione IV***

**PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

*AVVERTENZE GENERALI*

---

**AVVERTENZE GENERALI**

## **1. PREMESSA**

La presente circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari, delle agenzie di prestito su pegno, degli istituti di pagamento (di seguito IP), degli istituti di moneta elettronica (di seguito IMEL) costituiti in forma societaria (di seguito IP o IMEL puri) ovvero costituiti come patrimoni destinati da soggetti non finanziari (di seguito IP o IMEL ibridi non finanziari) <sup>(1)</sup>, delle succursali insediate in Italia di IP o IMEL comunitari o dei punti di contatto designati da IP e IMEL comunitari stabiliti in Italia con reti di agenti e/o soggetti convenzionati.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare il flusso dei dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia. Esse, pertanto, non riguardano la formazione del piano dei conti aziendale, le modalità di tenuta della contabilità interna e di redazione del bilancio d'esercizio, che sono rimesse ad autonome decisioni della società nel rispetto della normativa vigente. Indipendentemente, quindi, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nelle segnalazioni secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

La significatività dei dati presuppone peraltro che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. L'azienda deve disporre di appositi strumenti informativi che consentano il raccordo tra la contabilità interna e i dati trasmessi alla Vigilanza.

Tutte le informazioni richieste devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

I dati sono espressi in unità di Euro. Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi <sup>(2)</sup>.

La segnalazione si compone delle seguenti sezioni informative:

- Sezione I "Dati patrimoniali";
- Sezione II "Altre informazioni";
- Sezione III "Dati di conto economico";
- Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali";

---

<sup>1</sup> Le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari (c.d. "ibridi finanziari") sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

<sup>2</sup> Qualora a seguito degli arrotondamenti operati con riferimento alle singole voci e sottovoci emergano differenze nei "Dati patrimoniali" (tra il totale delle voci dell'attivo e quello delle voci del passivo) oppure nei "Dati di conto economico" (tra il valore delle voci di costo e quello delle voci di ricavo), la necessaria quadratura va realizzata utilizzando, rispettivamente, le sottovoci 52034.06 "altre attività: altre", 52070.10 "altre passività: altre" e 52470.11 "altri oneri di gestione: altri".

La Sezione III nonché i dati della sezione II inviati con periodicità semestrale, vanno compilati applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS nonché le disposizioni contenute nel vigente Provvedimento recante “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” (di seguito, “Provvedimento”) <sup>(1)</sup>.

La sottosezione II.13 va compilata applicando le disposizioni contenute nella Circolare 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”.

Le Sezioni I e II <sup>(2)</sup> vanno compilate applicando le regole contenute nella presente circolare, la Sezione IV va compilata applicando le regole contenute nella Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”. In assenza di specifiche istruzioni, per la compilazione delle presenti segnalazioni si deve fare riferimento ai criteri seguiti dagli enti segnalanti ai fini della redazione del bilancio d’esercizio. I dati contenuti nelle Sezioni I e II sono riferiti, di regola, alla situazione in essere (valore contabile) nell’ultimo giorno del periodo considerato.

Ove non diversamente specificato, le voci e sottovoci relative a rapporti attivi vanno segnalate al netto delle eventuali svalutazioni.

L’ente segnalante provvede – utilizzando il periodo intercorrente tra la data di riferimento delle segnalazioni e quella di invio delle stesse – all’imputazione nelle pertinenti poste della segnalazione di eventuali partite sospese alla fine del periodo di riferimento, al fine di ridurre al minimo l’esistenza di voci della specie.

## 2. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le segnalazioni si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12, ad eccezione dei “dati di conto economico” aventi periodicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) e delle informazioni contenute nella sottosezione II.13 aventi periodicità annuale.

Le informazioni di cui alla sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” sono prodotte unicamente dagli IP e dagli IMEL (“puri”, “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari”).

---

<sup>1</sup> In particolare, nella la Sezione III, per la classificazione dei ricavi e dei costi assume rilievo la valutazione dell’attività aziendale principale ai sensi dell’IFRS 18. Pertanto, laddove specificato, le ripartizioni dei ricavi e dei costi vanno operate sulla base delle seguenti categorie di conto economico: “ricavi e costi operativi”, “investimenti” e “finanziamenti” (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”) come definite dall’IFRS 18 e indicato nelle disposizioni contenute nel Provvedimento.

<sup>2</sup> Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

Le informazioni di cui alla sottosezione II.11 “Vita residua” non vanno segnalate dagli intermediari che svolgono esclusivamente l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99.

Con riferimento alle Sezioni I e II <sup>(1)</sup>, nei casi in cui nelle regole di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

L’invio delle segnalazioni va effettuato secondo il seguente calendario (cfr. anche l’allegato A):

- per le sezioni I “Dati patrimoniali” <sup>(2)</sup> e II “Altre informazioni” <sup>(3)</sup>, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento;
- per la sottosezione II.13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”, entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento;
- per la sezione III “Dati di conto economico” <sup>(4)</sup>, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre (25 settembre) ed entro il 5° giorno del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all’intero esercizio <sup>(5)</sup> (5 aprile);
- per la sezione IV “Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali” secondo quanto previsto dalla Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”

Le voci della sezione II aventi periodicità semestrale vanno inviate esclusivamente con riferimento alle date contabili 30/6 e 31/12 e con termini di invio posticipati (entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile). Le voci in questione sono le seguenti:

- 52121 (Rettifiche di valore complessive su finanziamenti per leasing);

---

<sup>1</sup> Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

<sup>2</sup> Con riferimento alla Sezione I “Dati patrimoniali”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

<sup>3</sup> Ad eccezione delle informazioni aventi periodicità semestrale, di quelle contenute nella sottosezione II.13 e delle voci 52427, 52441, 52443 e 52445 della Sezione II.8.

<sup>4</sup> Con riferimento alla Sezione III “Dati di conto economico”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

<sup>5</sup> I citati termini di invio si applicano anche agli intermediari che chiudono il bilancio a date diverse dal 31 dicembre.

*AVVERTENZE GENERALI*

---

- 52170 (Esposizioni per factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52174 (Crediti per factoring: esposizioni nette rilevanti verso i cedenti);
- 52178 (Operazioni di factoring con soggetti connessi: rettifiche di valore complessive);
- 52182 (Maturity factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52186 (Esposizioni derivanti da altre cessioni: rettifiche di valore complessive);
- 52191 (Altre cessioni di crediti - crediti impaired: rettifiche di valore complessive);
- 52193 (Altre cessioni di crediti - crediti impaired: dinamica delle rettifiche di valore);
- 52212 (Credito al consumo: ammontare delle rettifiche di valore complessive);
- 52264 (Crediti per avvenuta escussione di garanzie rilasciate: rettifiche di valore);
- 52288 (Crediti per altri finanziamenti: rettifiche di valore);
- 52292 (Altri crediti: rettifiche di valore);
- 52298 (Attività a rischio proprio su fondi pubblici in amministrazione: rettifiche di valore);
- 52403 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza verso clientela);
- 52405 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza verso banche e società finanziarie);
- 52407 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa inadempienze probabili verso clientela);
- 52409 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa inadempienze probabili verso banche e società finanziarie);
- 52413 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate verso clientela);
- 52417 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52419 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa oggetto di concessioni deteriorate verso clientela);
- 52421 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa oggetto di concessioni deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52423 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa oggetto di concessioni non deteriorate verso clientela);
- 52425 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa oggetto di concessioni non deteriorate verso banche e società finanziarie);

*AVVERTENZE GENERALI*

---

- 52447 (Dinamica delle rettifiche di valore complessive delle attività finanziarie verso clientela);
- 52449 (Dinamica delle rettifiche di valore complessive delle attività finanziarie verso banche e società finanziarie);
- 52451 (Dinamica delle rettifiche di valore complessive delle attività finanziarie impaired acquisite o originate verso clientela);
- 52453 (Dinamica delle rettifiche di valore complessive delle attività finanziarie impaired acquisite o originate verso banche e società finanziarie);
- 52455 (Dinamica degli accantonamenti complessivi su impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate verso clientela);
- 52457 (Dinamica degli accantonamenti complessivi su impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate verso banche e società finanziarie);
- 52461 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su sofferenze per cassa verso clientela);
- 52463 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su sofferenze per cassa verso banche e società finanziarie);
- 52465 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su inadempienze probabili per cassa verso clientela);
- 52467 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su inadempienze probabili per cassa verso banche e società finanziarie);
- 52469 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa scadute deteriorate verso clientela);
- 52471 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa scadute deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52473 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni deteriorate verso clientela);
- 52475 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52477 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni non deteriorate verso clientela);
- 52479 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni non deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52481 (Recupero da incasso su attività finanziarie oggetto di write-off);
- 52483 (Recupero da incasso su attività finanziarie impaired acquisite o originate oggetto di write-off);
- 52485 (Write-offs di attività finanziarie rilevate direttamente a conto economico);

AVVERTENZE GENERALI

---

- 52487 (Write-offs di attività finanziarie impaired acquisite o originate rilevati direttamente a conto economico);
- 52489 (Attività finanziarie: distribuzione per fasce di scaduto);
- 52491 (Trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito delle attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate (valori lordi e nominali));
- 52388 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza);
- 52390 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre);
- 52392 (Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate);
- 52497 (Rettifiche di valore complessive su attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute);
- 40728 (Esposizioni creditizie garantite);
- 52395 (Esposizioni creditizie scadute non deteriorate);
- 52397 (Rischio di credito: attività finanziarie detenute per la negoziazione);
- 52398 (Rischio di controparte: derivati di copertura);
- 52399 (Variazioni cumulate del fair value dovute al rischio di credito: attività finanziarie detenute per la negoziazione);
- 52402 (Variazioni cumulate del fair value dovute al rischio di controparte: derivati di copertura);
- 46182 (Attività finanziarie impaired acquisite o originate: rettifiche di valore complessive);
- 52515 (Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento: rettifiche di valore);
- 52654 (Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate).

Le voci della sezione II aventi periodicità trimestrale riferite al 31/3, 30/6, 30/9 vanno inviate entro il 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento. La segnalazione relativa al 31/12 va inviata entro il 5 aprile dell'anno successivo. Le voci in questione sono le seguenti:

- 52427 (Write-off parziali complessivi su esposizioni creditizie lorde verso clientela);
- 52441 (Write-off parziali complessivi su esposizioni creditizie lorde verso banche e società finanziarie);
- 52443 (Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito verso clientela);
- 52445 (Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito verso banche e società finanziarie);

L'allegato A presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli intermediari.

## 2.2 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL

Gli istituti di pagamento e gli IMEL neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL <sup>(1)</sup> trasmettono le segnalazioni contenute nelle Sezioni I, III e IV con le medesime tempistiche e modalità degli intermediari finanziari <sup>(2)</sup>.

Con riferimento alla Sezione II “Altre informazioni”, gli istituti di pagamento e gli IMEL inviano i dati di cui alle sottosezioni 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” e 16 “Relazioni con la clientela” nonché, coerentemente con la loro operatività, ulteriori voci ricomprese in altre sottosezioni della medesima Sezione (gli IP e gli IMEL puri e ibridi non finanziari non inviano la sottosezione 11 “Vita residua”).

Per alcune voci contenute nella Sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” è previsto l’invio con cadenza semestrale ovvero annuale <sup>(3)</sup>.

L’allegato B presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli istituti di pagamento.

## 2.3 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL comunitari che operano in Italia tramite succursali o reti di agenti

Le succursali italiane e i punti di contatto degli istituti di pagamento e degli IMEL comunitari trasmettono alcune voci delle segnalazioni contenute nella Sezione II, sottosezione 12 “Altre informazioni – Servizi di pagamento e moneta elettronica” <sup>(4)</sup> nonché i dati contenuti nella Sezione II, sottosezione 16 “Altre informazioni –

---

<sup>1</sup> Ai fini delle segnalazioni di cui alle Sezioni I “Dati patrimoniali”, III “Dati di conto economico” e IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali” per “istituti di pagamento” e “IMEL” si intendono gli istituti di pagamento e gli IMEL puri nonché quelli ibridi non finanziari. Ai fini della segnalazione delle informazioni di cui alla Sezione II “Altre informazioni”, sono ricompresi tra gli istituti di pagamento e gli IMEL anche quelli ibridi finanziari.

<sup>2</sup> Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

<sup>3</sup> In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 52515, 46436, 46440, 58662, 58664, 46464, 58702, 58703, 52232, 46545, 46550, 3229, 58587, 58586, 58588, 58555, 58590, 58595, 58620, 58622, 58630, 58632, 58640, 58641, 58650, 58721, 58722, 58723, 58731, 58734, 58743, 58747, 58748, 58749, 58751, 58752, 58753, 58754, 58756, 58757, 58758, 58759, 58761, 58762, 58763, 58764, 58768, 58769, 58771, 58772, 58773, 58774, 58776, 58785, 58786, 58787, 58788, 58789, 58791, 58735, 58737. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 46452, 46456, 46460, 58607, 58610.

<sup>4</sup> In particolare, tali intermediari segnalano l’informativa prevista per i servizi di pagamento e moneta elettronica ad eccezione delle seguenti voci: 52503, 52507, 52515, 46436, 46452, 46456, 52240, 58560 (per la sola informativa relativa alla sottovoce relativa alla “operazioni di money transfer in altri paesi in cui opera l’intermediario”), 58607, 58610, 58742, 47044, 58750, 58755, 58760, 58765, 58767, 58770, 58778, 58780 e 58785 (per la sola informativa relativa alla sottovoce relativa alla “operazioni di money transfer in altri paesi in cui opera l’intermediario”).

Relazioni con la clientela” con le medesime tempistiche e modalità degli IP e IMEL italiani (cfr. allegato B).

## **2.4 Segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno**

Le agenzie di prestito su pegno sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal trimestre di inizio della loro operatività.

Le agenzie di prestito su pegno trasmettono le segnalazioni contenute nella Sezione I con periodicità trimestrale, quelle della Sezione III con periodicità semestrale, quelle della Sezione IV secondo quanto previsto nella Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

Con riferimento alla Sezione II “Altre informazioni”, le agenzie di prestito su pegno inviano annualmente i dati di cui alla sottosezione 13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default” e semestralmente quelli della sottosezione 14 “Operazioni di prestito su pegno”.

L'allegato C presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno.

\*

\*

\*

Per quanto riguarda le modalità tecniche di redazione e trasmissione delle segnalazioni da parte degli intermediari finanziari, delle agenzie di prestito su pegno, degli istituti di pagamento e degli IMEL si rinvia alle disposizioni emanate dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES).

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, gli enti segnalanti trasmettono alla Banca d'Italia <sup>(1)</sup> una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato D. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I quesiti sulle istruzioni contenute nel presente manuale vanno inviati al Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni, Via Nazionale 91, 00184 Roma. I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

---

<sup>1</sup> La lettera va inviata alla Filiale territorialmente competente ovvero all'Amministrazione Centrale a seconda della ripartizione delle competenze di vigilanza sull'intermediario.

### 3. SCHEMI DELLE SEGNALAZIONI

Dal punto di vista strutturale gli schemi segnaletici prevedono una organizzazione interna dei dati per livelli gerarchici decrescenti, i quali sono definiti in base all'oggetto trattato.

I livelli gerarchici delle informazioni sono i seguenti:

- la sezione;
- la sottosezione;
- la voce;
- la sottovoce;
- gli attributi informativi.

Le sezioni rappresentano l'area informativa principale e sono a loro volta suddivise in più componenti informative di secondo livello denominate sottosezioni.

Le sottosezioni sono formate da un insieme di dati elementari: le voci e le sottovoci, che costituiscono le unità informative di base dell'intera organizzazione.

Ogni voce esprime una forma tecnica o un insieme di forme tecniche.

Le voci si scompongono a loro volta in una pluralità di sotto aggregati (le sottovoci), i quali costituiscono articolazioni della medesima forma tecnica o del medesimo insieme di forme tecniche.

A corredo delle voci e delle sottovoci sono previsti alcuni attributi informativi la cui funzione è quella di qualificare il contenuto segnaletico delle unità informative di base (le voci e le sottovoci).

L'indicazione dettagliata degli attributi da fornire per ciascuna voce o sottovoce è contenuta nelle regole di compilazione del presente Manuale nonché nelle istruzioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia – Servizio RES (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

### 4. DISTRIBUZIONE PER AREA E PER COMPARTI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

La distribuzione per area geografica e la settorizzazione per comparti di attività economica delle controparti contrattuali qualificano l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti con gli enti segnalanti.

I dettagli informativi utili per l'attribuzione delle voci alle settorizzazioni richieste sono contenuti nel fascicolo "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" (Circ. 140 dell'11 febbraio 1991).

## **5. “RESIDENTI-NON RESIDENTI” E “EURO-VALUTA”**

Ai fini della prevista classificazione delle partite tra controparti residenti e non residenti va assunta la definizione vigente nell’ambito della disciplina valutaria italiana.

La classificazione delle informazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto deve essere effettuata distinguendo l’Euro dall’insieme aggregato delle restanti valute. Devono essere qualificate come “in valuta” le monete e i biglietti di paesi non appartenenti all’U.E.M. aventi corso legale, nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete aventi corso legale nei citati paesi. Devono essere qualificati come in valuta anche i rapporti attivi estinguibili in Euro, per patto contrattuale, che rappresentino il controvalore della valuta oggetto del rapporto e le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio dell’Euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Le partite in valuta vanno indicate al loro controvalore in Euro al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

Relativamente alla Sezione III e alle voci della Sezione II trasmesse con periodicità semestrale le operazioni in valuta sono convertite in euro applicando le regole previste dagli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alle altre Sezioni si applicano le regole di seguito indicate:

- le immobilizzazioni materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto;
- le operazioni a termine in valuta sono convertite in Euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Relativamente a tali Sezioni, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest’ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici.

## **6. VITA RESIDUA**

Formano oggetto di rilevazione le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio”. L’indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

Nella Sottosezione II.11, parte prima “Vita residua – rischio di liquidità” le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono rilevate in base alla durata residua per scadenza del capitale; viceversa, nella Sottosezione II.11, parte seconda “Vita residua – rischio di tasso di interesse” esse sono segnalate con riguardo alla data di riprezzamento del tasso di interesse.

## 6.1 DURATA RESIDUA PER DATA DI SCADENZA DEL CAPITALE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITA’)

La durata residua per data di scadenza del capitale corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.).

Per l’individuazione delle operazioni a tasso indicizzato si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 6.2 “Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse” (Vita residua – rischio di tasso di interesse).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, con esclusione dei derivati incorporati il cui effetto è quello di incidere solo sui flussi reddituali dello strumento finanziario “ospite”.

### 6.1.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE

Con riferimento alla quota capitale delle attività e delle passività per cassa, nelle pertinenti fasce di vita residua occorre allocare i flussi finanziari contrattuali non attualizzati. Pertanto non vanno considerati i ratei di interesse maturati <sup>(1)</sup>, le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfettarie e le plus/minusvalenze da *fair value*.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla vita residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “oltre 5 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l’obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi all’intermediario gli importi minimi dovuti.

Con riferimento alle operazioni di factoring “pro-solvendo”, gli anticipi vanno allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dell’IFRS 9, gli intermediari “*originator*” classificano

---

<sup>1</sup> Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

AVVERTENZE GENERALI

---

nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Sono classificate unicamente nello scaglione “a vista e a revoca”:

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight;
- i titoli di debito emessi che alla data di riferimento della segnalazione risultano scaduti, ma non ancora rimborsati;
- le esposizioni scadute non deteriorate - cfr., paragrafo “Qualità del credito” - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o tra le inadempienze probabili;
- convenzionalmente le quote di OICR aperti, rilevate al *fair value* (valore di bilancio);
- i conti di pagamento.

Le posizioni deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dall’intermediario ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili. Le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate <sup>(1)</sup>.

Le esposizioni creditizie deteriorate valutate in bilancio al *fair value* <sup>(2)</sup> e quelle di evidente scarsa qualità creditizia allocate tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” vanno rilevate, convenzionalmente, come operazioni a tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”) e nello scaglione “durata indeterminata”.

Con riferimento ai titoli di debito occorre adottare i seguenti criteri:

---

<sup>1</sup> Ad esempio, si ipotizzi che l’intermediario A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni e per 500 nella fascia oltre 5 anni. Si supponga altresì che l’intermediario A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, l’intermediario A segnala le nuove posizioni in sofferenza per 20  $[(200/1000) \times 100]$  nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni e per 50 nella fascia oltre 5 anni.

<sup>2</sup> Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie designate al *fair value*”, “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”.

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri simili a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell'ultima "tranche" dell'emissione;
- i titoli "serie aperta" devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza "oltre 5 anni".

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell'obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un'opzione di rimborso anticipato.

I titoli ABS che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l'applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. "*pool factor*") al valore nominale di emissione <sup>(1)</sup> vanno rilevati per un importo pari al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. "*pool factor*").

Gli "scoperti tecnici" vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi, acquisti a termine, acquisti a pronti da regolare <sup>(2)</sup>) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

#### 6.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie.

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate, diverse da quelle "a vista" e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l'ammontare dei flussi

<sup>1</sup> Ad esempio, un "*pool factor*" pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a € 100 sono stati rimborsati al tempo T € 47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€ 100) per il "*pool factor*" (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€ 52,3).

<sup>2</sup> In particolare, nei casi di acquisti a pronti da regolare, lo "scoperto tecnico" va classificato in base alla vita residua del titolo sottostante l'operazione.

finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l'anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;

- attività/passività per cassa "a vista" non deteriorate: forma oggetto di rilevazione l'ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale "a vista e a revoca" <sup>(1)</sup>.

I rapporti attivi e passivi per cassa non "a vista" nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi di interessi che verranno liquidati entro l'anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività "a vista" <sup>(2)</sup>.

### 6.1.3. OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) <sup>(3)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività

---

<sup>1</sup> Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista) e gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e i prestiti rotativi.

<sup>2</sup> Ad esempio, i depositi non "a vista".

<sup>3</sup> Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai “*currency interest rate swaps*” vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al “*delta equivalent value*” <sup>(1)</sup>;

- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza <sup>(2)</sup> va segnalato il relativo *fair value* nella fascia temporale “a vista e a revoca”; b) nel caso di derivati rientranti, ai fini prudenziali, nel portafoglio bancario <sup>(3)</sup> vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I derivati su crediti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che prevedono lo scambio del sottostante (c.d. “*physical delivery*”) vanno trattati come i derivati finanziari con scambio di capitale, tenendo conto della probabilità di esercizio.

Con riferimento ai derivati su crediti che non prevedono lo scambio del sottostante si applicano i criteri segnaletici previsti per i derivati finanziari senza scambio di capitale, con esclusione degli acquisti di protezione del portafoglio bancario che vanno considerati nei flussi di recupero dell’attività coperta.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

Nell’ambito degli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche i finanziamenti da effettuare.

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l’escussione.

Vanno trattati come le garanzie finanziarie rilasciate, gli impegni con le clausole del “riscosso per non riscosso”. In particolare, nel caso di intermediari che pongono in essere operazioni di cessione del quinto come mandatari per conto di altri intermediari, i flussi di cassa in uscita vanno segnalati al netto degli incassi attesi dal realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione.

Le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l’escussione.

<sup>1</sup> Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

<sup>2</sup> Ai fini della definizione di portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza si veda la Circolare n.288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

<sup>3</sup> Ai fini della definizione di portafoglio bancario si veda la Circolare n.288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

#### 6.1.4. FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

#### 6.2 DURATA RESIDUA PER DATA DI RIPREZZAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE)

La durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle operazioni; b) per le operazioni a tasso fisso, alla durata residua per data di scadenza del capitale come definita nel precedente paragrafo 6.1.

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dall'intermediario segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d'interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;

*AVVERTENZE GENERALI*

---

- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse “istituzionale”.

I rapporti attivi in conto corrente vanno, convenzionalmente, classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Le operazioni di finanziamento paramtrate al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come “a tasso indicizzato”, prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d’interesse. Tali finanziamenti, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare la revisione del tasso, vanno rilevati nella fascia temporale “da oltre 7 giorni a 1 mese”.

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d’interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d’interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l’operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o singole rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) <sup>(1)</sup>. Il medesimo criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per l’intermediario erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l’erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà “a vista e a revoca”, nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per l’intermediario di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d’interesse che consentono la vendita (l’acquisto) del tasso d’interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell’operazione principale <sup>(2)</sup>. Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo “delta”. Dopo la scadenza dell’opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5 anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni”; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua “da oltre 4 anni a 5 anni”.

<sup>2</sup> La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell’operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell’opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

AVVERTENZE GENERALI

al tasso d'interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale dell'intermediario segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo “*floor*” e/o “*cap*” <sup>(1)</sup>. Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (*floor*) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione *floor* acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso <sup>(2)</sup> e corte sul tasso variabile <sup>(3)</sup>.

<sup>1</sup> Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione “*floor*” è assimilabile a una serie di “*forward rate agreement*” di numero pari alle relative scadenze in cui l'intermediario riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni “*cap*”.

<sup>2</sup> Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

<sup>3</sup> Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell'operazione come “tasso fisso”.

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un'opzione *floor* in base alla quale il tasso d'interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell'X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all'opzione *floor*.

Ipotesi B: delta pari al 50%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l'opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100\*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” - e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l'opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100\*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” - e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato <sup>(1)</sup>, facoltà di passare dal tasso fisso all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

### 6.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”;
- portafoglio bancario: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili <sup>(2)</sup>;
- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni appartenenti al portafoglio “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

<sup>1</sup> Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

<sup>2</sup> Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l’intermediario A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

In tale situazione l’intermediario A segnala:

a) 980  $[1.000 - (1.000/10.000*200)]$  nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;

b) 2.940  $[3.000 - (3.000/10.000*200)]$  nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;

c) 3.920  $[4.000 - (4.000/10.000*200)]$  nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;

d) 1.960  $[2.000 - (2.000/10.000*200)]$  nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le esposizioni creditizie deteriorate valutate in bilancio al *fair value* <sup>(1)</sup> e quelle di evidente scarsa qualità creditizia allocate nelle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” vanno rilevate, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dell’IFRS 9, gli intermediari *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che l’intermediario *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d’interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell’operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate, passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) <sup>(2)</sup>.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l’eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesimo intermediario *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con il medesimo intermediario *originator* quest’ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno di propria pertinenza

---

<sup>1</sup> Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie designate al *fair value*”, “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”.

<sup>2</sup> D’altro canto, l’esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell’attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l’IRS di norma stipulato dall’*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della “controparte *swap*”).

assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno assunto con il derivato dalla società veicolo <sup>(1)</sup>.

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza "oltre 20 anni".

#### 6.2.2 OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere(consegnare) <sup>(2)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) <sup>(3)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di "*basis swap*" si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS "con partenza differita" ("*forward start*"), sino alla data di partenza dell'IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

---

<sup>1</sup> Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell'ambito di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione": a) con l'intermediario originator; b) con soggetti diversi dall'intermediario originator, sempreché quest'ultima riassuma su di sé il rischio di tasso d'interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dall'intermediario originator, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

<sup>2</sup> Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

<sup>3</sup> Per l'IRS, scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari. Tuttavia, nei *"currency interest rate swaps"* con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi d'interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d'interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d'interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevate unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

### 6.2.3 FASCE TEMPORALI

La segnalazione è articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;

*AVVERTENZE GENERALI*

---

- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

## 7. QUALITÀ DEL CREDITO

### 7.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Ai fini dell’identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito *Guidelines*).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata, sulla base di una valutazione condivisa sullo stato di deterioramento del cliente (ivi inclusa l’insolvenza) che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo <sup>(1)</sup>.

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “*cure period*” di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines*, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

<sup>1</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario A e l’intermediario B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non scaduta. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L’esposizione Z dell’intermediario B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria “Esposizioni scadute deteriorate” (approccio consolidato).

### **Sofferenze**

Il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

### **Inadempienze probabili (“*unlikely to pay*”)**

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell'azienda circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un'esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute deteriorate va ricondotta tra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l'intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui

all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS (<sup>1</sup>); ii) le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Le esposizioni verso debitori che hanno presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito, Codice), vanno segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza (<sup>2</sup>), momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri segnaletici si applicano alle esposizioni creditizie verso debitori oggetto di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e ss. del Codice.

Nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 84, commi 2 e 3 del Codice), qualora questo si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico (<sup>3</sup>) del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* (<sup>4</sup>). Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo "Esposizioni oggetto di concessioni").

<sup>1</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che l'intermediario D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, l'intermediario D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

<sup>2</sup> Ad esempio, apertura del concordato in continuità aziendale con decreto previsto dall'art. 47 del Codice o giudizio di omologazione del concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 48 del Codice.

<sup>3</sup> Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

<sup>4</sup> Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

### **Esposizioni scadute deteriorate**

Esposizioni creditizie per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute.

Le esposizioni scadute deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

Tra le esposizioni scadute deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS <sup>(1)</sup>

#### **a) Singolo debitore**

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore <sup>(2)</sup>.

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni dell'intermediario segnalante nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle *Guidelines*.

Ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle *Guidelines*.

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che l'intermediario C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come “Forborne performing exposure” ai sensi degli ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, l'intermediario C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

<sup>2</sup> Sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

Nel caso di operazioni di factoring si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 23 d) e dai paragrafi da 27 a 32 delle *Guidelines*.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano, le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. <sup>(1)</sup> sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie <sup>(2)</sup>. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, queste andranno riportate distintamente nelle corrispondenti fasce di scaduto.

#### **b) Singola transazione**

Le esposizioni scadute verso soggetti *retail* possono essere determinate a livello di singola transazione. La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore deve riflettere le prassi di gestione interna del rischio <sup>(3)</sup>.

L'esposizione scaduta deve essere rilevata come scaduta, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo dell'intera esposizione creditizia.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi.

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni creditizie per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

---

<sup>1</sup> L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

<sup>2</sup> Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

<sup>3</sup> Cfr. paragrafi 87 e 88 delle *guidelines*.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. <sup>(1)</sup> sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie <sup>(2)</sup>.

\* \* \*

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute "deteriorate" le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle "esposizioni scadute non deteriorate" (ad esempio nella voce 52371 "Esposizioni creditizie lorde verso clientela") vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate <sup>(3)</sup> sia quelle scadute da non oltre 90 giorni.

**Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance):** si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (forbearance) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle "Non-performing exposures with forbearance measures" e delle "Forborne performing exposures" come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "non deteriorati" o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un pool di intermediari.

**Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate:** singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

---

<sup>1</sup> L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

<sup>2</sup> Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

<sup>3</sup> Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza o le esposizioni che si configurano come "default tecnici" ai sensi dei paragrafi 23 e 24 delle *Guidelines*.

Ai fini della classificazione delle esposizioni oggetto di concessione tra le esposizioni deteriorate vanno, tra l'altro, considerati i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai paragrafi da 49 a 55 delle *Guidelines* in materia di ristrutturazione onerosa.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno ottenuto l'omologazione da parte del tribunale, ai sensi dell'art. 48 del Codice, al concordato preventivo (art. 80 nel caso di omologazione del concordato minore per i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice), agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 70 nel caso di procedura di ristrutturazione per i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice) vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate. Nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l'esposizione va rilevata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo in caso di cessione dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* <sup>(1)</sup>.

**Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate:** rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.

## 7.2 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO (“IMPAIRMENT”)

Si definiscono “esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito” le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate) che sono soggette alle regole

---

<sup>1</sup> Sempreché, come già sopra osservato, l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

di svalutazione dell'IFRS 9. Nelle esposizioni per cassa sono inclusi gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli "attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", nonché conti correnti e depositi a vista verso banche classificati nella voce cassa e disponibilità liquide.

Le esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito sono ripartite in funzione del grado crescente del loro rischio di credito:

- a) primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- b) secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- c) terzo stadio: attività finanziarie *impaired*.

Non rientrano nella ripartizione di cui sopra le esposizioni creditizie *impaired* fin dalla loro origine o dalla loro acquisizione. Queste sono rilevate separatamente come "*impaired* acquisite o originate" dalla data di prima segnalazione fino alla loro cancellazione.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni per cassa e gli accantonamenti sulle esposizioni "fuori bilancio" corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito.

Nelle rettifiche di valore è incluso altresì l'ammontare del *write-off* <sup>(1)</sup> che eccede l'importo delle rettifiche di valore complessive, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.

## 8. FACTORING

Ai fini delle presenti segnalazioni:

- a) si considerano cessioni di "factoring" le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91;
- b) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera "pro-soluto" l'operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dell'IFRS 9 (c.d. *derecognition*);

---

<sup>1</sup> Per la definizione di *write-off* si rinvia al Provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari".

- c) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano “pro solvendo” le operazioni che non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dell’IFRS 9;
- d) il termine “anticipo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro solvendo”;
- e) il termine “corrispettivo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro soluto”.

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro solvendo” sono imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro soluto” sono imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquisite nell’ambito di operazioni di factoring “pro-soluto” vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le operazioni di factoring “pro solvendo” vanno rilevate in base agli anticipi effettuati al soggetto cedente (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al “monte crediti”).

La sezione segnaletica dedicata al factoring (Sez. II, sottosezione 2) è strutturata su due aree informative:

**1. Rilevazione al valore nominale (al netto dei rimborsi e dei write-off operati dall’intermediario <sup>(1)</sup><sup>(2)</sup>) dei crediti oggetto di operazioni di factoring.**

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- ripartizione delle operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo in relazione alla presenza (*notification*) o meno (*not notification*) della notifica al debitore ceduto;
- operazioni di “maturity factoring” ossia cessioni nelle quali è contrattualmente previsto che, a una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti ceduti;
- crediti per “factoring verso soggetti connessi”, ovvero operazioni di cessione nelle quali il soggetto cedente e il debitore ceduto appartengono al medesimo “gruppo di clienti connessi” come definito dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Cfr. Circolare n. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”);

<sup>1</sup> Fa eccezione la voce 52152 “Operazioni di factoring: servizi di incasso” in cui va indicato il valore risultante dai relativi documenti rappresentativi, al netto dei rimborsi.

<sup>2</sup> Nel caso di operazioni di acquisto di crediti “al di sotto del valore nominale” il valore nominale corrisponde al corrispettivo.

- crediti futuri acquistati per operazioni di factoring;
- ripartizione economica e territoriale dei crediti per factoring in base alla controparte (cedente e debitore ceduto) e alle modalità di cessione (“pro solvendo” e “pro soluto”);
- operazioni di factoring nelle quali l’intermediario segnalante svolge il solo servizio di incasso;
- operazioni di factoring coperte da garanzia assicurativa;
- crediti acquistati con modalità “pro soluto” assistiti da strumenti di mitigazione del rischio <sup>(1)</sup>;
- crediti acquistati con modalità “pro solvendo” assistiti da clausole di mitigazione del rischio <sup>(2)</sup>;
- crediti acquistati notevolmente al di sotto del valore nominale a causa della deteriorata situazione del debitore ceduto.

## **2. Rilevazione degli anticipi, dei corrispettivi e delle rettifiche di valore.**

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- anticipi per factoring distinti per “cessione di crediti futuri” e “altre esposizioni”;
- anticipi per factoring “pro solvendo” ripartiti per qualità del credito;
- corrispettivi verso i debitori ceduti a fronte di operazioni di factoring “pro soluto” ripartiti per qualità del credito;
- rettifiche di valore sui crediti verso cedenti e verso debitori ceduti;
- ripartizione economica e territoriale degli anticipi per operazioni di factoring “pro solvendo” distinti per controparte (cedente e debitore ceduto);
- esposizioni verso i cedenti relative a posizioni rilevanti (maggiori del 10% del patrimonio di vigilanza) non censite a fini della concentrazione del rischio (segnalate su base nominativa);
- anticipi, corrispettivi (al lordo delle eventuali rettifiche di valore) e rettifiche di valore relative alle operazioni di factoring intragruppo e al maturity factoring.

Gli interessi maturati verso i debitori ceduti per dilazioni concesse nei pagamenti vanno ricompresi nella categoria dei crediti per “altri finanziamenti”.

---

<sup>1</sup> Per strumenti di mitigazione del rischio si intendono tutti quegli strumenti, ancorché non riconosciuti a fini prudenziali, che assistono i crediti acquistati “pro soluto” e che sono atti a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario.

<sup>2</sup> Per clausole di mitigazione del rischio si intendono tutte quelle clausole contrattuali a carico del cedente che assistono i crediti acquistati “pro solvendo” e che sono atte a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario (ad esempio, franchigie, massimali di garanzia, commissioni di malus, ecc.).

## 9. ALTRE CESSIONI DI CREDITI

Ai fini delle presenti segnalazioni rientrano nella categoria “altre cessioni di crediti” le operazioni di acquisto di crediti poste in essere dagli intermediari finanziari, diverse da quelle rientranti nell’operatività di factoring, come definita nel precedente paragrafo 8.

Relativamente alle nozioni di “anticipo”, “corrispettivo”, cessioni “pro soluto” e cessioni “pro solvendo” vale quanto detto nel paragrafo 8 per il factoring.

Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” pro solvendo vanno imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale). Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” “pro soluto” vanno imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquistate nell’ambito di operazioni di cessione di crediti pro soluto vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le informazioni richieste per tale categoria riguardano:

- a) l’esposizione complessiva delle attività trasferite, distinta in base alla controparte (cedenti, debitori ceduti) e alla qualità del credito;
- b) le rettifiche di valore;
- c) la ripartizione economica e territoriale degli anticipi e dei corrispettivi.

## 10. LEASING FINANZIARIO

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti per mezzo dei quali il locatore trasferisce al locatario (conduttore o anche utilizzatore), in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti aventi natura creditizia, il diritto all’utilizzo di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, marchi e software).

I finanziamenti per leasing rappresentano, alla data di riferimento della segnalazione, la posizione creditoria residua a valere sui contratti per i quali il leasing è in decorrenza <sup>(1)</sup>, determinata secondo i criteri previsti dai principi IAS/IFRS per la

---

<sup>1</sup> L’inizio della decorrenza è quella a partire dalla quale il locatore mette l’attività sottostante a disposizione del locatario. Gli importi da rilevare alla decorrenza sono determinati all’inizio del leasing, ossia al momento della classificazione operativa ovvero finanziaria dell’operazione che coincide con la data anteriore tra quella del contratto e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole del leasing (cfr. IFRS 16); la classificazione iniziale del leasing viene rideterminata solo nel caso di modifica dell’oggetto o del corrispettivo del leasing.

redazione del bilancio <sup>(1)</sup>). In particolare, sono previste specifiche voci per i finanziamenti per leasing relativi a:

- a) i contratti senza opzione di acquisto (voce 52106);
- b) le operazioni di “retrolocazione” (*lease-back*), attraverso le quali il locatario, al fine di acquisire mezzi finanziari, trasferisce a un intermediario un proprio bene ottenendone la retrolocazione (voce 52108);
- c) il leasing al consumo, ossia quello rivolto a privati consumatori (voce 52110).

Per valore residuo di un bene concesso in leasing finanziario si intende il valore stimato del bene locato al termine del contratto, dopo il pagamento di tutti i canoni, da parte del locatore. La stima tiene conto della presenza o meno di garanzie sul realizzo del valore residuo (cfr. voce 52118).

I beni rientrati nella disponibilità dell’intermediario (in particolare, per il mancato esercizio dell’opzione di riscatto al termine del periodo di leasing, nonché a seguito di risoluzione consensuale o per inadempimento del contratto) vanno segnalati per il valore residuo alla voce 52116.

Nella sezione relativa ai dati di conto economico vanno indicati gli interessi attivi riferibili a qualsiasi titolo al leasing finanziario, nonché i proventi assimilati agli interessi (es. commissioni e provvigioni calcolate in funzione dell’importo e della durata del credito cui si riferiscono). Gli altri proventi vanno inclusi in relazione alla natura o meno di remunerazione dei servizi accessori tra le “commissioni” o tra gli “altri proventi”; in quest’ultima categoria sono ricompresi i pagamenti variabili dovuti per il leasing che non dipendono da un indice o da un tasso.

I proventi di carattere “non finanziario” nell’ambito del rapporto contrattuale (es. importi a titolo di penale, indennizzi fatturati a seguito di sinistro assicurativo, spese di istruttoria, ecc.) vanno inclusi tra gli “altri proventi”.

## 11. CREDITO AL CONSUMO

Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debtrici è convenzionalmente rappresentato dalle “famiglie consumatrici”.

---

<sup>1</sup> Le particolari modalità di erogazione ed estinzione del credito che si riscontrano in talune tipologie di contratti di leasing agevolato (ad es. le operazioni ex L. 1329/65 – cd. “Legge Sabatini” – prevedono la sottoscrizione da parte del locatario di effetti cambiari volti a consentire la riscossione dei canoni) non devono avere riflessi sulle segnalazioni di vigilanza, nelle quali il valore dei crediti residui in linea capitale segnalato deve comunque riferirsi alla sostanza dell’operazione di leasing finanziario.

Le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo diverse da quelle connesse con l'utilizzo di carte di credito, associate a servizi di pagamento sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo, diverse da quelle precedenti, sono incluse nella Sottosezione II.3 "Credito al consumo".

## **12. SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA**

La prestazione dei servizi di pagamento, come disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010, può essere effettuata dagli istituti di pagamento e dagli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari. L'emissione di moneta elettronica è riservata agli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari.

L'impostazione segnaletica adottata prevede che tutti gli istituti di pagamento e gli IMEL <sup>(1)</sup> compilino lo schema generale di stato patrimoniale (Sezione I) nell'ambito del quale – per i soli istituti di pagamento e IMEL ibridi finanziari – è prevista l'attivazione dell'attributo informativo "patrimonio destinato/azienda" <sup>(2)</sup>, necessario a distinguere le attività/passività e gli strumenti patrimoniali rientranti nel patrimonio destinato rispetto alle altre attività/passività aziendali e strumenti patrimoniali. Analoga distinzione – sempre basata sul medesimo attributo informativo – è prevista con riferimento alla segnalazione dei dati di conto economico (Sezione III).

Sono altresì previste, nella Sezione II, sottosezione 12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", specifiche voci che consentono di dare autonoma evidenza ai conti di pagamento e agli investimenti effettuati con le corrispondenti disponibilità, nonché ulteriori dati riferiti ai servizi di pagamento.

Non forma oggetto di rilevazione nella sottosezione II.12, l'operatività con "gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata" <sup>(3)</sup>, poiché essa non rientra nell'ambito di applicazione della normativa sui servizi di pagamento (cfr. art. 2, comma 2 del D.lgs. n.11/2010). I finanziamenti concessi in relazione a tali strumenti di pagamento vanno rilevati: a) nella Sezione I "Dati patrimoniali", nella sottovoce

---

<sup>1</sup> Nel caso degli istituti di pagamento e degli IMEL ibridi finanziari, le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

<sup>2</sup> Gli istituti di pagamento e gli IMEL "puri" e quelli "ibridi non finanziari" rileveranno l'attributo in questione segnalando il valore "non applicabile".

<sup>3</sup> Servizi di pagamento "basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi" di cui all'art. 2, comma 2, lett. m) del D.lgs. 11/2010.

46168.17 “Altre informazioni su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela, carte di credito a spendibilità limitata”; b) nelle Sezioni II “Altre informazioni” e III “Dati di conto economico” come “Altri finanziamenti” (ad esempio nella voce 52286 “Crediti per altri finanziamenti”) e non nelle voci/sottovoci riferite al credito al consumo e alle carte di credito.

#### 12.1 CARTE DI CREDITO

Per “carte di credito” si intendono le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione. Tali carte sono spendibili presso gli esercenti convenzionati con la società emittente; di norma, il loro utilizzo obbliga quest’ultima a pagare all’esercente gli importi delle note di spesa trattenendo a proprio favore una quota dell’importo fatturato con la carta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debentrici è convenzionalmente rappresentato dalle “famiglie consumatrici”.

Nelle voci riferite all’acquirer, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l’operazione mentre nelle voci riferite all’emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

#### 12.2 CARTE DI DEBITO

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. o altri dispositivi che determinano, di regola entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Nelle voci riferite all’acquirer, ove non diversamente specificato, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l’operazione mentre nelle voci riferite all’emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

#### 12.3 MONEY TRANSFER

Per Money Transfer (“Rimessa di denaro”), si intende il “servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione”.

#### 12.4 CONTO DI PAGAMENTO

Per conto di pagamento, si intende un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento.

## 12.5 MONETA ELETTRONICA

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Non costituisce moneta elettronica:

- a) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 <sup>(1)</sup>;
- b) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 <sup>(2)</sup>.

## 12.6 OPERAZIONI DI PAGAMENTO BASATE SU CARTA

Servizi basati sull'infrastruttura e sulle regole commerciali di uno schema di carte di pagamento per effettuare un'operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, se il risultato è un'operazione tramite carta di debito, prepagata o di credito. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento.

## 12.7 PRESTATORE DI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO (PISP)

Per «prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento», ai sensi dell'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366, si intende un prestatore di servizi di pagamento che svolge il «servizio di disposizione di ordine di pagamento» ovvero dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento.

## 12.8 PRESTATORE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP)

---

<sup>1</sup> In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a "strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi".

<sup>2</sup> In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a "operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi".

Per «prestatore di servizi di informazione sui conti», ai sensi dell'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2015/2366, si intende un prestatore di servizi online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

#### **12.9 CASH BACK**

Per Cash Back si intende l'operazione di prelievo di contante effettuata tramite POS o altro dispositivo presso un commerciante congiuntamente al pagamento per l'acquisto di beni o servizi dello stesso commerciante, a valere sul conto detenuto dall'acquirente presso un intermediario.

#### **12.10 CASH IN SHOP**

Per Cash in shop si intende l'operazione in cui il cliente dell'azienda segnalante richiede un prelievo di contante, a valere sul proprio conto, attraverso il terminale (POS o altro dispositivo) gestito dall'esercente convenzionato con l'azienda stessa o con un'altra azienda. L'operazione di prelievo non è collegata ad alcuna operazione di pagamento.

#### **12.11 CONTACTLESS**

Tipo di tecnologia associata ad una carta (fisica e/o virtuale), che consente di disporre operazioni di pagamento in cui sia il pagatore che il beneficiario dell'operazione (e/o le loro apparecchiature) si trovano nello stesso luogo fisico ("senza contatto") richiesta come attributo informativo in alcune voci della Sezione II.12.

### **13. RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO**

Nella sezione II, sottosezione 6 "Rapporti con imprese del gruppo" vanno segnalati, in termini globali, i rapporti in essere, sia di cassa – attivi e passivi – che di firma, intercorrenti tra l'ente segnalante e le società e gli enti controllanti (diretti e indiretti), controllati (diretti e indiretti), nonché le società controllate (dirette e indirette) dalla controllante.

### **14. FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE**

Rientrano nella presente categoria i fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni d'impiego (con o senza rischio a carico dell'azienda), previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse e non aventi quindi, natura di deposito.

In generale, si distingue tra le due seguenti fattispecie:

AVVERTENZE GENERALI

---

- a) attività di finanziamento effettuata a valere sui suddetti fondi, nella quale sui prestiti erogati e sui fondi ricevuti maturano interessi, rispettivamente a favore e a carico dell'intermediario segnalante.

In tali casi i finanziamenti erogati sono segnalati nella voce 46168 "Altre informazioni su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica, mentre i fondi ricevuti vanno rilevati nella sottovoce 52054.08 "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione". Gli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati vanno ricondotti nella voce 52532 "Interessi attivi su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - crediti verso clientela" secondo le pertinenti forme tecniche, mentre gli interessi passivi maturati sui fondi ricevuti vanno indicati nella sottovoce 52534.44 "Interessi passivi su passività valutate al costo ammortizzato – debiti verso clientela: altri debiti";

- b) fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) a favore dell'intermediario segnalante. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l'organo deliberante le relative operazioni d'impiego è esterno all'intermediario segnalante e che questo svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell'ente interessato.

Nella Sezione I "Dati patrimoniali" i fondi ricevuti e i crediti erogati a valere su di essi non devono formare oggetto di rilevazione. I fondi ricevuti vanno segnalati nella sottovoce 52295.04 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti dallo Stato: non iscritti in bilancio" o nella voce 52295.08 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti da altri enti pubblici: non iscritti in bilancio".

Qualora le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, siano nella piena disponibilità economico finanziaria dell'intermediario segnalante, esse devono essere ricondotte a seconda che siano fruttifere o meno di interessi nella sottovoce 52054.08 "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: debiti verso clientela – fondi di terzi in amministrazione", ovvero nella sottovoce 52070.10 "Altre passività – altre".

Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio (parziale o totale) a carico dell'intermediario segnalante:

- a) la quota di finanziamenti erogati con i fondi in questione con rischio a carico dell'intermediario segnalante va segnalata nella voce 46168 "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;
- b) la corrispondente quota di commissione attiva va rilevata nella voce 52532 "Interessi attivi su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;
- c) la corrispondente quota dei fondi messi a disposizione dagli enti pubblici va segnalata nella sottovoce 52054.08 "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione".

## 15. OPERAZIONI IN “POOL”

Rientrano in tale fattispecie le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti o rilascio di garanzie alle quali partecipino due o più intermediari creditizi (intermediari finanziari e banche) con assunzione di rischio a proprio carico e che siano realizzate per il tramite di un ente capofila sulla base di un contratto di mandato o di rapporti che producano effetti equivalenti.

Ai fini segnaletici gli intermediari si attengono ai criteri di seguito elencati.

### 1. *Crediti per cassa*

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nella Sezione I la sola quota di rischio a proprio carico, nella pertinente voce dell'attivo – in ragione della forma tecnica del finanziamento – facendo riferimento, per quanto concerne la controparte, al prestatore finale dei fondi.

Il criterio di ripartizione “pro-quota” deve essere applicato anche nelle altre sezioni della presente Circolare.

### 2. *Crediti di firma*

La ripartizione “pro-quota” del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui all'intermediario capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza (tale criterio va seguito in tutte le segnalazioni, sia patrimoniali che di conto economico).

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l'intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

Criteri identici vanno adottati per tutte le altre segnalazioni riguardanti tali crediti di firma in pool rilasciati sulla base di un mandato senza rappresentanza. Fanno eccezione soltanto le voci relative alla settorizzazione (economica e territoriale) dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alle quali deve essere sempre operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata sia in base al soggetto ordinante (anche nell'ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila) che del soggetto beneficiario (garantito) (cfr. Sezione II.4).

L'ente partecipante a un finanziamento “in pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

## 16. ATTIVITA' PROPRIE E CEDUTE NON CANCELLATE

Per alcune voci relative ai dati patrimoniali (cfr. Sezione I, sottosezione 1) ed alle altre informazioni (cfr. Sezione II, sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12) è richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio”.

## 17. CODICE OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI SERVICING

Con riferimento alle voci 58892 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate”, 58894 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate assistite da garanzie”, 58896 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate superiori al 2% del totale del portafoglio”, 58898 “Attività di servicing: distinzione per soggetti incaricati per il recupero di attività”, 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”, 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” e 58254 “Rivalutazioni di finanziamenti di IFM oggetto di operazioni di cessione – attività di servicing” è prevista l’indicazione di uno specifico codice numerico (numero operazione) relativo all’operazione di cartolarizzazione. Il codice numerico va richiesto alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Nelle voci da 58208 a 58216 e 58254 sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali l’intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*, ripartite a seconda che il cedente (*originator*) sia una IFM o un soggetto diverso. In termini generali si precisa che, ai fini delle informazioni in argomento, come previsto dalla vigente normativa nazionale nel perimetro della definizione di *servicer* rientrano anche i soggetti cui sono delegate le attività di controllo attinenti alla verifica di conformità dell’operazione alla legge<sup>1</sup>.

La segnalazione dell’attività di servicing deve essere effettuata a partire dalla data di cessione effettiva dei finanziamenti (es. trasferimento di rischi e benefici in presenza di derecognition) e non dalla data in cui viene sottoscritto il contratto di cessione.

Il caso di ri-cessione ad altra società veicolo è da intendersi come la successiva cessione dei finanziamenti dalla società veicolo cessionaria dei finanziamenti bancari a un’ulteriore società veicolo per la cartolarizzazione. Tali finanziamenti vanno convenzionalmente rilevati come bancari.

Si precisa inoltre che, ai fini delle informazioni in argomento, con il termine *originator* si indica il soggetto che nelle operazioni di cartolarizzazione cede alla società veicolo le attività finanziarie oggetto di cartolarizzazione, prescindendo dalla

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della 130/99

circostanza che il soggetto cedente abbia o meno originato le attività finanziarie oggetto di cessione. Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune casistiche e i corrispondenti criteri segnaletici da seguire:

- a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartolarizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;
- b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest'ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM); ove specificato, in caso di ri-cessione ad altro veicolo di finanziamenti bancari, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, con il codice censito della società veicolo cedente;
- c) cessione da parte di una banca di propri finanziamenti a un intermediario finanziario che, a sua volta, cede tali attività finanziarie, iscritte nel proprio attivo, a una società veicolo di cartolarizzazione: l'*originator* è l'intermediario finanziario che ha ceduto le attività finanziarie alla società veicolo.

Con riferimento alle medesime voci, le attività finanziarie vanno valorizzate facendo riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e dei *write-off* (intervvenuti antecedentemente o successivamente alla cessione). Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

## 18. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione II, sottosezione 7 viene chiesta - relativamente alle voci 58081 "Write-off di attività finanziarie cartolarizzate - attività di servicing", 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di banche residenti in Italia - attività di servicing", 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" e 58254 "Rivalutazioni di finanziamenti di IFM oggetto di operazioni di cessione - attività di servicing"- l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende - ai sensi dell'art.121 del TUB - la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le

esclusioni di cui all'art.122 del TUB. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo "finalizzato" – ripartito in "acquisto di beni durevoli", "acquisto di autoveicoli" e "altro" - e quello "non finalizzato". Rientrano nel credito al consumo "finalizzato" i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) l'intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all'esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto. Rientrano nel credito al consumo "non finalizzato" i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata all'intermediario finanziatore oppure per altra finalità.

- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

## **19. TIPO APPROCCIO**

Con riferimento alle voci 52371 "esposizioni creditizie lorde verso clientela", 52413 "Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate verso clientela" e 52443 "Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito verso clientela" è richiesta la ripartizione per "Tipo approccio".

## **20. CLASSIFICAZIONE DEI RICAVI E DEI COSTI NELLE CATEGORIE IFRS 18**

Nella Sezione III, per la classificazione dei ricavi e dei costi assume rilievo la valutazione dell'attività aziendale principale ai sensi dell'IFRS 18. Pertanto, laddove specificato, le ripartizioni dei ricavi e dei costi vanno operate sulla base delle seguenti categorie di conto economico: "ricavi e costi operativi", "investimenti" e "finanziamenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi") come definite dall'IFRS 18 e indicato nelle disposizioni contenute nel Provvedimento <sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, per gli intermediari la cui attività aziendale principale ai sensi dell'IFRS 18 consiste nell'erogazione di finanziamenti ai clienti, gli schemi di bilancio riportati nell'allegato A.1 del Provvedimento, applicabili a tali intermediari, includono i ricavi e i costi riconducibili all'attività di concessione di finanziamenti e alle passività finanziarie tra le voci del conto economico relative alla categoria "ricavi e costi operativi" di cui all'IFRS 18.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato A

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni  
degli Intermediari finanziari <sup>(1)</sup>**

|                     | TERMINE DI INVIO  |                  |                                                                          |                                    |                                                |                                  |                                                                    |                   |                                                   |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| DATA DI RIFERIMENTO | 25 gennaio        | 25 marzo         | 5 aprile                                                                 | 25 aprile                          | 25 giugno                                      | 25 luglio                        | 25 settembre                                                       | 25 ottobre        | 25 dicembre                                       |
| 31 marzo            |                   |                  |                                                                          | Sezioni:<br>I, II <sup>(2)</sup> , | alcune voci<br>della Sez. II<br><sup>(4)</sup> |                                  |                                                                    |                   |                                                   |
| 30 giugno           |                   |                  |                                                                          |                                    |                                                | Sezioni:<br>I, II <sup>(1)</sup> | Sezioni:<br>III,<br>alcune voci<br>della<br>Sez. II <sup>(3)</sup> |                   |                                                   |
| 30 settembre        |                   |                  |                                                                          |                                    |                                                |                                  |                                                                    | Sezioni:<br>I, II | alcune<br>voci della<br>Sez. II<br><sup>(4)</sup> |
| 31 dicembre         | Sezioni:<br>I, II | Sezione<br>II.13 | Sezioni:<br>III,<br>alcune<br>voci<br>della<br>Sez. II<br><sup>(3)</sup> |                                    |                                                |                                  |                                                                    |                   |                                                   |

<sup>1</sup> Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

<sup>2</sup> Sono escluse le voci indicate nel Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

<sup>3</sup> Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato B

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni  
degli istituti di pagamento e degli IMEL <sup>(1)</sup>**

| DATA DI<br>RIFERIMENTO | TERMINE DI INVIO   |                                                                    |                                   |                                                |                    |                                                                    |                    |                                                      |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|                        | 25 gennaio         | 5 aprile                                                           | 25 aprile                         | 25 giugno                                      | 25 luglio          | 25 settembre                                                       | 25 ottobre         | 25 dicembre                                          |
| 31 marzo               |                    |                                                                    | Sezioni:<br>I e II <sup>(2)</sup> | Alcune<br>voci della<br>Sez. II <sup>(3)</sup> |                    |                                                                    |                    |                                                      |
| 30 giugno              |                    |                                                                    |                                   |                                                | Sezioni:<br>I e II | Sezioni:<br>III,<br>alcune voci<br>della Sez. II<br><sup>(3)</sup> |                    |                                                      |
| 30 settembre           |                    |                                                                    |                                   |                                                |                    |                                                                    | Sezioni:<br>I e II | alcune voci<br>della<br>Sezione II<br><sup>(3)</sup> |
| 31 dicembre            | Sezioni:<br>I e II | Sezioni:<br>III,<br>alcune voci<br>della<br>Sez. II <sup>(3)</sup> |                                   |                                                |                    |                                                                    |                    |                                                      |

<sup>1</sup> Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

<sup>2</sup> Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

<sup>3</sup> Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

Allegato C

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni  
delle agenzie di prestito su pegno <sup>(1)</sup>**

| DATA DI<br>RIFERIMENTO | TERMINE DI INVIO (*)             |               |                                                                   |           |                                  |                                                                   |            |
|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                        | 25 gennaio                       | 25 marzo      | 5 aprile                                                          | 25 aprile | 25 luglio                        | 25 settembre                                                      | 25 ottobre |
| 31 marzo               |                                  |               |                                                                   | Sezione I |                                  |                                                                   |            |
| 30 giugno              |                                  |               |                                                                   |           | Sezioni:<br>I, II <sup>(1)</sup> | Sezione III,<br>una voce<br>della<br>Sezione II<br><sup>(4)</sup> |            |
| 30 settembre           |                                  |               |                                                                   |           |                                  |                                                                   | Sezione I  |
| 31 dicembre            | Sezioni:<br>I, II <sup>(2)</sup> | Sezione II.13 | Sezioni:<br>III, V una<br>voce della<br>Sezione II <sup>(3)</sup> |           |                                  |                                                                   |            |

<sup>1</sup> Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

<sup>2</sup> Va inviata la sola sottosezione II.14 “Operazioni di prestito su pegno”, ad esclusione della voce 52654 “Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate”.

<sup>3</sup> Va inviata la voce 52654 “Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato D

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia \_\_\_\_\_

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale <sup>(1)</sup>

Servizio Supervisione Intermediari Finanziari

(oppure) Servizio Supervisione Bancaria 1/2

Tipo soggetto <sup>(2)</sup>:

Intermediario finanziario: ☐

Istituto di pagamento: ☐

IMEL ☐

Agenzie di prestito su pegno ☐

\_\_\_\_\_  
(denominazione della società)

\_\_\_\_\_  
(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione \_\_\_\_\_

Il presidente del collegio sindacale \_\_\_\_\_

Il direttore generale \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> A seconda che l'intermediario/istituto di pagamento sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

<sup>2</sup> Barrare la casella di interesse. Gli IP e gli IMEL ibridi finanziari barrano entrambe le caselle.

AVVERTENZE GENERALI

---

Il dirigente preposto/capo contabile (<sup>1</sup>) \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni. In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

*Sezione:*

## **I – DATI PATRIMONIALI**

*Sezione:*

## **I – DATI PATRIMONIALI**

*Sezione:* I - Dati patrimoniali

*Sottosezione:* 1 - Attivo

---

*Sottosezione:*

## **1 – ATTIVO**

Voce: **52025**

## **ATTIVITÀ IMMATERIALI E AVVIAMENTO**

Questa voce corrisponde alle voci 90 e 100 dell'attivo dello stato patrimoniale ed è riconducibile alla tabella 9.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

**02** AVVIAMENTO

ATTIVITÀ IMMATERIALI

**11** SOFTWARE

**13** ALTRE

**15** RIMANENZE DI ATTIVITÀ IMMATERIALI

**09** ATTIVITÀ RIFERIBILI AL LEASING FINANZIARIO

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

---

Voce: **52030**

## **ATTIVITÀ FISCALI**

Questa voce corrisponde alla voce 110 dell'attivo dello stato patrimoniale.

**02** CORRENTI

**04** ANTICIPATE

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

---

Voce: **52032**

## **ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE**

Questa voce corrisponde alla voce 120 dell'attivo dello stato patrimoniale.

*Sezione:* I - Dati patrimoniali

*Sottosezione:* 1 - Attivo

---

Voce: **52034**

## **ALTRE ATTIVITÀ**

Questa voce corrisponde alla voce 130 dell'attivo dello stato patrimoniale.

È richiesta la ripartizione “Valuta” e “Stato” della controparte.

*Sezione:*

## **II – ALTRE INFORMAZIONI**

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 4 – Garanzie e impegni

---

*Sottosezione:*

## **4 – GARANZIE E IMPEGNI**

Voce: **52283**

## **ATTIVITÀ RESIDUALE DEI CONFIDI: FINANZIAMENTI**

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Nella sottovoce 02 viene richiesta la ripartizione per la "Qualità del credito".

Formano oggetto di segnalazione nelle seguenti sottovoci, rispettivamente, l'ammontare dei finanziamenti e l'importo degli impegni a erogare fondi di cui all'art. 112 comma 6 del Testo Unico Bancario.

**02** CREDITI PER CASSA

**04** IMPEGNI A EROGARE FONDI

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 9 – Dati integrativi

---

*Sottosezione:*

## **9 – DATI INTEGRATIVI**

Voce: **46164**

## **ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE**

La voce è riconducibile alla tabella 4.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” – Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex legge 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella sottovoce 18 “Altri finanziamenti”.

È richiesta la ripartizione per “Stadi di rischio di credito” e per “Attività proprie/cedute non cancellate”. Fanno eccezione le sottovoci 02, 05, 03 e 04 per le quali non è richiesto quest’ultimo dettaglio informativo.

**02** DEPOSITI A SCADENZA

**05** CONTI CORRENTI

**03** PAGAMENTI PROVVISORI

Figurano nella presente sottovoce gli eventuali crediti nei confronti di banche garantite, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dalle banche garantite - sulla base delle previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra la banca e l’intermediario segnalante - prima di definire l’ammontare escusso della garanzia. Una volta avvenuta l’escussione, l’eventuale ammontare che residua presso la banca garantita va ricondotto, secondo la pertinente forma tecnica, in una delle altre sottovoci della presente voce.

**04** PRONTI CONTRO TERMINE

**06** FINANZIAMENTI PER LEASING

PER FACTORING:

**08** VERSO CEDENTI

**10** VERSO DEBITORI CEDUTI

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI DI DEBITO

**23** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **46166**

## **ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO SOCIETÀ FINANZIARIE**

La voce è riconducibile alla tabella 4.2 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” – Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex lege 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella sottovoce 18 “Altri finanziamenti”.

È richiesta la ripartizione per “Stadi di rischio di credito” e per “Attività proprie/cedute non cancellate”. Fanno eccezioni le sottovoci 04 e 21 per le quali non è richiesto quest’ultimo dettaglio informativo.

- 04** PRONTI CONTRO TERMINE
- 06** FINANZIAMENTI PER LEASING

PER FACTORING:

- 08** VERSO CEDENTI
- 10** VERSO DEBITORI CEDUTI
- 18** ALTRI FINANZIAMENTI
- 20** TITOLI
- 21** PAGAMENTI PROVVISORI

Figurano nella presente sottovoce gli eventuali crediti nei confronti di società finanziarie garantite, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dagli enti garantiti - sulla base delle previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra tali enti e l’intermediario segnalante - prima di definire l’ammontare escusso della garanzia. Una volta avvenuta l’escussione, l’eventuale ammontare che residua presso la società finanziaria garantita va ricondotto, secondo la pertinente forma tecnica, in una delle altre sottovoci della presente voce.

- 23** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **46168**

## **ALTRE INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA**

La voce è riconducibile alla tabella 4.3 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” – Attivo.

È richiesta la ripartizione per “Stadi di rischio di credito”, per “Attività proprie/cedute non cancellate”.

### **06 FINANZIAMENTI PER LEASING**

FACTORING:

#### **08 VERSO CEDENTI**

#### **10 VERSO DEBITORI CEDUTI**

#### **12 CREDITO AL CONSUMO**

Sono escluse le operazioni di finanziamento verso la cessione dei trattamenti di fine servizio (TFS).

#### **13 PRESTITI SU PEGNO**

#### **14 CARTE DI CREDITO**

Ivi incluse le operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito.

#### **15 FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO**

Nella presente sottovoce sono indicati i finanziamenti concessi in relazione a servizi di pagamento che non prevedono l'utilizzo di carte di credito, anche se connessi con operazioni di credito al consumo.

ALTRI FINANZIAMENTI:

#### **16 CREDITO IMMOBILIARE**

#### **17 CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITÀ LIMITATA**

#### **21 ALTRI**

Nella presente sottovoce figurano i crediti rivenienti da operazioni di acquisto diverse da quelle rientranti nell'operatività di factoring. Figurano altresì nella

presente sottovoce gli interessi attivi maturati ed esigibili su conti di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016 per i quali il cliente non ha autorizzato l'addebito sul conto. Sono incluse le operazioni di finanziamento verso la cessione dei trattamenti di fine servizio (TFS).

**20** TITOLI

**23** ALTRE ATTIVITÀ

Figurano nella presente sottovoce anche gli interessi attivi maturati e non ancora esigibili su conti di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016.

Voce: **52050**

**PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO  
AMMORTIZZATO: DEBITI VERSO BANCHE**

La presente voce è riconducibile agli importi relativi a debiti verso banche riportati nella tabella 1.1 della nota integrativa - parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” – Passivo.

- 02** CONTI CORRENTI PASSIVI
- 04** MUTUI
- 05** DEBITI PER LEASING
- 07** ALTRI FINANZIAMENTI
- 10** FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE
- 12** FACTORING
- 14** PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI
- 18** ALTRI DEBITI

Voce: **52052**

**PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO  
AMMORTIZZATO: DEBITI VERSO SOCIETÀ FINANZIARIE**

La presente voce è riconducibile agli importi relativi a debiti verso società finanziarie riportati nella tabella 1.1 della nota integrativa - parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” – Passivo.

- 04**      MUTUI
- 05**      DEBITI PER LEASING
- 07**      ALTRI FINANZIAMENTI
- 10**      FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE
- 12**      FACTORING
- 14**      PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI
- 18**      ALTRI DEBITI

Voce: **52054**

## **PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: DEBITI VERSO CLIENTELA**

La presente voce è riconducibile agli importi relativi a debiti verso clientela riportati nella tabella 1.1 della nota integrativa - parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” – Passivo.

**06** FINANZIAMENTI

**08** FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

La sottovoce comprende i fondi ricevuti in amministrazione dagli Enti Pubblici.

**10** DEBITI VERSO UTILIZZATORI

**12** FACTORING

**14** PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

**20** PER MONETA ELETTRONICA

**21** CONTI DI PAGAMENTO

**25** DEBITI PER LEASING

**27** ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce vanno segnalati anche i depositi cauzionali di terzi connessi con operazioni finanziarie.

Voce: **46200**

## **TITOLI DA RICEVERE**

Titoli da ricevere per acquisti (a pronti e a termine) non ancora regolati.

I titoli vanno segnalati in base al prezzo fissato nel contratto.

Sono esclusi i titoli da ricevere a fronte di operazioni pronti contro termine passive con obbligo di rivendita a carico del cessionario.

Voce: **46205**

## **TITOLI DA CONSEGNARE**

Titoli da consegnare per vendite (a pronti e a termine) non ancora regolate.

I titoli vanno segnalati in base al prezzo fissato nel contratto.

Sono esclusi i titoli da consegnare a fronte di operazioni pronti contro termine attive con obbligo di rivendita a carico dell'ente segnalante.

Voce: **46210**

## **VALUTE DA RICEVERE**

Valute da ricevere per acquisti (a pronti e a termine) non ancora regolati di valute.

Vanno ricompresi gli impegni a ricevere valute sottostanti ai contratti di *currency swap*. Nel caso di *currency interest rate swap* va segnalata soltanto la quota capitale.

Voce: **46215**

## **VALUTE DA CONSEGNARE**

Valute da consegnare per vendite (a pronti e a termine) non ancora regolate di valute.

Vanno ricompresi gli impegni a consegnare valute sottostanti ai contratti di *currency swap*. Nel caso di *currency interest rate swap* va segnalata soltanto la quota capitale.

Voce: **46220**

## **ALTRI VALORI DA RICEVERE**

Euro da ricevere per vendite (a pronti e a termine) non ancora regolate di valute. Ad es. gli impegni a ricevere Euro contro valuta sottostanti ai contratti di *currency swap*. Nel caso di *currency interest rate swap* va segnalata soltanto la quota capitale.

Voce: **46225**

## **ALTRI VALORI DA CONSEGNARE**

Euro da consegnare per acquisti (a pronti e a termine) non ancora regolati di valute. Ad esempio, gli impegni a consegnare Euro contro valuta sottostanti ai contratti di *currency swap*. Nel caso di *currency interest rate swap* va segnalata soltanto la quota capitale.

Voce: **46240**

## **TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETÀ DEPOSITATI PRESSO TERZI**

Valore contabile dei titoli e degli altri valori depositati presso terzi.

Voce: **52400**

## **TITOLI DI PROPRIETÀ**

Valore di bilancio dei titoli di proprietà dell'ente segnalante indipendentemente dal portafoglio di allocazione in bilancio.

Per la compilazione di tale voce è richiesta l'indicazione del codice ISIN dei titoli.

### **02 IMPEGNATI**

Titoli impegnati (ad esempio: titoli a cauzione, a garanzia, ecc.).

### **04 NON IMPEGNATI**

Voce: **58100**

## **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE O.I.C.R. DI PROPRIETÀ – QUANTITÀ**

Per ciascun titolo va segnalata la quantità di azioni o il numero di quote di proprietà dell'intermediario segnalante.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l’eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di titoli oggetto di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **58115**

## **TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETÀ - VALORE NOMINALE**

Per ciascun titolo va segnalato il valore nominale.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l’eventuale soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di operazioni di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **52401**

## **TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO**

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “Stato del depositante”, “depositario” e “settore di attività economica” e limitatamente alle sottovoci 02 e 06 per “valuta”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

### **A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE**

**02**           TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

**04**           TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

### **ALTRI RAPPORTI**

**06**           TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

**08**           TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58135**

## **TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO**

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “depositario” e, nel caso di controparti residenti, anche per “settore di attività economica”.

Limitatamente alle sottovoci 02 e 06 è richiesta anche la ripartizione per “Stato della controparte”.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nei casi in cui il titolo non rimane in deposito presso l’intermediario segnalante occorre indicare la modalità “titolo non disponibile”.

### **LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L’INTERMEDIARIO SEGNALANTE:**

**02**            **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

**06**            **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

### **NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L’INTERMEDIARIO SEGNALANTE:**

**10**            **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

**14**            **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58218**

## **ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: TITOLI DI DEBITO**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di debito emessi da società veicolo, detenuti dall'intermediario segnalante, connessi con operazioni di cartolarizzazione effettuate dall'intermediario segnalante che non hanno superato il test di cancellazione (“*derecognition*”) previsto dall'IFRS 9.

Sono inclusi i titoli rivenienti da “auto-cartolarizzazioni”.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “valuta” e per “codice ISIN”.

### **02 VALORE DELL'ESPOSIZIONE**

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti dal bilancio dell'intermediario segnalante (intermediario originator). A tal fine va segnalato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione dei titoli, al netto di eventuali rimborsi e di write-off. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

### **06 VALORE NOMINALE**

Nella presente sottovoce figurano, tra l'altro, i titoli che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l'applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “pool factor”) al valore nominale di emissione (<sup>1</sup>). L'importo da rilevare per i titoli in esame corrisponde al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “pool factor”).

---

<sup>1</sup> Ad esempio, un “pool factor” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a € 100 sono stati rimborsati al tempo T € 47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€ 100) per il “pool factor” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€ 52,3).

Voce: **58117**

## **TITOLI DI PROPRIETÀ: SCOPERTI TECNICI**

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

**02**      **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

**06**      **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Voce: **58230**

## **CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE: TITOLI**

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

**02** TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

**06** TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Voce: **52404**

## **PRESTITI SUBORDINATI ATTIVI**

### **02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE**

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti di classe 2 emessi da banche o società finanziarie che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio degli emittenti ed è dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante.

### **04 ALTRI**

Figurano nella presente sottovoce gli strumenti in portafoglio diversi da quelli di cui alla precedente sottovoce. Va segnalato anche l'importo di detti strumenti finanziari che, sebbene computabile nel patrimonio degli emittenti, soddisfatti i requisiti per non essere dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante in base alla vigente disciplina di vigilanza.

Nella presente sottovoce vanno segnalate le eventuali forme di “*credit enhancement*” a favore di società veicolo in operazioni di cartolarizzazione (finanziamenti erogati).

Voce: **52408**

## **PRESTITI SUBORDINATI PASSIVI**

### **02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO**

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti di classe 2 emessi dalla società segnalante che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nei fondi propri.

### **04 ALTRI**

Voce: **52411**

## **RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO**

Importo complessivo delle passività derivanti dall'attività di "raccolta di risparmio tra il pubblico" come definita dalla vigente disciplina in materia.

Voce: **52412**

## **VITA MEDIA ORIGINARIA DI CREDITI, TITOLI DI DEBITO E DEBITI**

### **02 CREDITI**

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei crediti non scaduti, assumendo come pesi dei crediti stessi l'ammontare erogato. In presenza di operazioni con piano di ammortamento, si considerano le singole rate in linea capitale.

Per “durata originaria” si intende il periodo temporale che intercorre tra la data di erogazione o di acquisto del credito e la data di scadenza. Nel caso in cui la data di scadenza non sia predeterminata, la durata in questione potrà essere oggetto di stima (ad es. sulla base dei tempi medi di rimborso).

Nel caso di crediti rateali il valore da segnalare sarà determinato considerando ogni singola rata (quota capitale e interesse) come un credito con scadenza pari alla durata originaria della rata medesima.

### **06 TITOLI DI DEBITO**

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei titoli di debito, assumendo come pesi il valore nominale dei titoli stessi.

### **10 DEBITI**

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei debiti non scaduti, assumendo come pesi il valore nominale dei debiti stessi.

Voce: **52414**

## **VITA MEDIA RESIDUA DI CREDITI, TITOLI DI DEBITO E DEBITI**

### **02 CREDITI**

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei crediti non scaduti, assumendo come pesi dei crediti stessi l'ammontare erogato. In presenza di operazioni con piano di ammortamento, si considerano le singole rate in linea capitale. Nel caso che la data di scadenza non sia predeterminata la vita residua potrà essere oggetto di stima (ad es. sulla base dei tempi medi di rimborso).

Nel caso di crediti rateali, il valore da segnalare sarà determinato considerando ogni singola rata (quota capitale e interesse) come un credito con scadenza pari alla durata residua della rata medesima.

### **06 TITOLI DI DEBITO**

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei titoli di debito, assumendo come pesi il valore nominale dei titoli stessi.

### **10 DEBITI**

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei debiti, assumendo come pesi il valore nominale dei debiti stessi.

Voce: **46420**

## **NUMERO DIPENDENTI**

Numero dei dipendenti con i quali l'azienda segnalante ha formalmente in essere un contratto di lavoro.

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

Dalla presente voce vanno esclusi i dipendenti in part-time che sono oggetto di segnalazione nella voce 46408.

**02** DIRIGENTI

**06** RESTANTE PERSONALE

Voce: **46408**

## **NUMERO DIPENDENTI IN PART-TIME**

Numero dei dipendenti a part-time con i quali l'azienda segnalante ha formalmente in essere un contratto di lavoro.

Voce: **46412**

## **NUMERO DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'ENTE SEGNALANTE DA ALTRI ENTI**

Personale dipendente di altri enti distaccato a tempo pieno presso l'intermediario segnalante.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Voce: **46414**

## **NUMERO DIPENDENTI DELL'ENTE SEGNALANTE DISTACCATI PRESSO ALTRI ENTI**

Personale dipendente dell'intermediario segnalante distaccato a tempo pieno presso altri enti.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Voce: **46416**

## **RETE DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI**

Nella presente voce va segnalato il numero di soggetti, ripartiti per categoria, ai quali l'intermediario, sulla base di un formale contratto, si affida per la distribuzione di prodotti e servizi (cfr. anche voce 46392). Si prescinde dal numero di punti operativi aperti al pubblico a disposizione dei soggetti di cui sopra (es. sportelli bancari, agenzie assicurative, ecc.).

Le informazioni relative alle dipendenze dell'ente segnalante formano oggetto di segnalazione nella voce 46558.

Deve essere segnalata la situazione in essere alla data di riferimento.

Ai fini della compilazione delle presenti sottovoci per soggetti incaricati della "distribuzione" si intendono:

- Agenti in attività finanziaria;
- Mediatori creditizi;
- Promotori finanziari;
- Banche;
- SIM;
- Intermediari finanziari Assicurazioni: imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti;
- Esercizi convenzionati: esercizi commerciali a cui l'intermediario si affida – sulla base di una apposita convenzione – per la distribuzione di propri prodotti e servizi (per il leasing in tale fattispecie rientrano anche gli eventuali fornitori);
- Istituti di pagamento;
- Istituti di moneta elettronica;
- Altro: altri canali distributivi non ricompresi nei precedenti.

Voce: **52415**

## NUMERO POSIZIONI

Per “posizioni” si intendono i singoli contratti in decorrenza alla data di riferimento della segnalazione. Fanno eccezione le sottovoci 52415.06 (dove va riportato il flusso delle posizioni estinte dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione) e le sottovoci da 10 a 20 (nelle quali va segnalato il numero di controparti).

### ATTIVE:

Nelle presenti sottovoci non devono essere computate le posizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, crediti scaduti deteriorati).

**01** PER FACTORING

**03** PER LEASING

**04** PER CREDITO AL CONSUMO

La sottovoce include anche i crediti concessi tramite carte di credito rateali e gli altri finanziamenti connessi con servizi di pagamento.

**05** PER ALTRI FINANZIAMENTI

**06** ESTINTE

Numero dei contratti estinti (anche prima della scadenza contrattuale) dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione.

**10** SOFFERENZE

Numero delle controparti in sofferenza alla data di riferimento della segnalazione.

**14** INADEMPIENZE PROBABILI

Numero delle controparti classificate tra le inadempienze probabili alla data di riferimento della segnalazione.

**20** CREDITI SCADUTI DETERIORATI

Numero delle controparti che presentano posizioni scadute deteriorate (cfr. Avvertenze generali par. 7) alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **46426**

## **CONTRATTI DERIVATI SU TITOLI DI DEBITO, TASSI DI INTERESSE E TITOLI DI CAPITALE**

I contratti derivati su tassi di interesse e su indici azionari sono classificati per convenzione come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per l’ente segnalante l’acquisto o la vendita del tasso fisso o dell’indice contrattualmente predeterminato.

### **OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:**

**02** ACQUISTI

**06** VENDITE

### **OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:**

Va segnalato il capitale nozionale di riferimento

**10** ACQUISTI

**14** VENDITE

Voce: **46429**

## **CONTRATTI DERIVATI SU TASSI DI CAMBIO E ALTRI VALORI**

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Per le operazioni senza scambio di capitale va segnalato il capitale nominale di riferimento.

### **TASSI DI CAMBIO:**

#### **OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:**

- 02** VALUTE CONTRO VALUTE
- 06** ACQUISTI CONTRO EURO
- 10** VENDITE CONTRO EURO

#### **OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:**

- 14** VALUTE CONTRO VALUTE
- 18** ACQUISTI CONTRO EURO
- 22** VENDITE CONTRO EURO

### **ALTRI VALORI:**

Contratti su altri valori (ad es. oro e altri metalli preziosi).

#### **OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:**

- 26** ACQUISTI
- 30** VENDITE

#### **OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:**

- 34** ACQUISTI
- 38** VENDITE

Voce: **52416**

## **OPERAZIONI FUORI BILANCIO: DISTINZIONE TRA CONTRATTI DI COPERTURA E NON DI COPERTURA**

Per le operazioni che prevedano a termine lo scambio del capitale va segnalato il prezzo convenuto (“*strike price*”), salvo che per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, con riferimento ai quali va convenzionalmente rilevato il valore nominale del capitale di riferimento.

Per le operazioni senza scambio di capitale occorre indicare il capitale nozionale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale) vanno indicati una sola volta facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Nella struttura della presente voce le sottovoci (titoli di debito, titoli di capitale, tassi di interesse, tassi di cambio e altri valori) si riferiscono alle tipologie di contratti derivati stipulati. Pertanto, un “*interest rate swap*” stipulato su un titolo di Stato o su un finanziamento erogato dall’ente segnalante, va segnalato nella sottovoce 10 (su tassi di interesse).

Per contratti derivati semplici si intendono quelli con sottostante un unico fattore di rischio (es. rischio tasso di interesse, rischio tasso di cambio etc.)

Per tale voce è richiesta la distinzione tra: 1) operazioni di copertura specifica, 2) operazioni di copertura generica, 3) operazioni di negoziazione.

### **CONTRATTI DERIVATI SEMPLICI:**

- 02** SU TITOLI DI DEBITO
- 06** SU TITOLI DI CAPITALE
- 10** SU TASSI DI INTERESSE
- 14** SU TASSI DI CAMBIO
- 16** ALTRI

### **CONTRATTI DERIVATI STRUTTURATI:**

- 18** SU TITOLI DI DEBITO
- 22** SU TITOLI DI CAPITALE
- 26** SU TASSI DI INTERESSE

**28** SU TASSI DI CAMBIO

**30** ALTRI

Voce: **52418**

## **OPERATIVITÀ IN DERIVATI DI NEGOZIAZIONE**

Nella presente voce va segnalato il valore cumulato e il numero dei nuovi contratti derivati stipulati per negoziazione nel trimestre di riferimento.

Per le operazioni che prevedano a termine lo scambio del capitale va segnalato il prezzo convenuto (“*strike price*”), salvo che per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, con riferimento ai quali va convenzionalmente rilevato il valore nominale del capitale di riferimento.

Per le operazioni senza scambio di capitale occorre indicare il capitale nozionale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale) vanno indicati una sola volta facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

### **CONTRATTI DERIVATI SEMPLICI:**

(cfr. voce 52416)

- 02** SU TITOLI DI DEBITO
- 04** SU TITOLI DI CAPITALE
- 06** SU TASSI DI INTERESSE
- 08** SU TASSI DI CAMBIO
- 10** ALTRI

### **CONTRATTI DERIVATI STRUTTURATI:**

(cfr. voce 52416)

- 14** SU TITOLI DI DEBITO
- 16** SU TITOLI DI CAPITALE
- 18** SU TASSI DI INTERESSE
- 20** SU TASSI DI CAMBIO
- 22** ALTRI

Voce: **46558**

## **DIPENDENZE PROPRIE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Numero delle dipendenze dell'intermediario segnalante alla data di riferimento della segnalazione distinte per provincia di insediamento.

Si considerano i locali nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti, ivi incluso, convenzionalmente, il caso in cui l'intermediario abbia un unico locale che funge anche da sede legale e/o Direzione generale.

Negli altri casi non devono essere segnalate la sede legale e, ove diversa dalla sede legale, la Direzione generale.

Voce: **52420**

## **GARANZIE RICEVUTE**

Ammontare delle garanzie ricevute alla data di riferimento della segnalazione. Gli importi vanno distinti in base alla qualità del credito. Nel caso di garanzie che presentano un valore che eccede l'importo dell'attività garantita, occorre indicare il valore dell'attività garantita. Viceversa, nel caso di garanzie che prevedano un valore massimo garantito (CAP) va segnalato quest'ultimo valore.

REALI:

**14**            A FRONTE DI FINANZIAMENTI PER CASSA

**16**            A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE

PERSONALI:

**18**            A FRONTE DI FINANZIAMENTI PER CASSA

**20**            A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE

Voce: **52422**

## **GARANZIE PERSONALI RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI CONCESSI**

Ammontare delle garanzie personali ricevute, alla data di riferimento della segnalazione, a fronte di finanziamenti concessi dall'ente segnalante. Nel caso di garanzie che presentano un valore che eccede l'importo dell'attività garantita, occorre indicare il valore dell'attività garantita.

Gli importi vanno distinti:

- in base al garante tra: 1) banche, 2) intermediari finanziari 3) enti pubblici, 4) altri;
- in base alla tipologia tra: 1) garanzie collettive (rilasciate dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Confidi), 2) altre garanzie.

### **CONTRO-GARANZIE:**

Ammontare delle garanzie di secondo livello rilasciate dai contro-garanti sul pagamento delle obbligazioni assunte dai soggetti finanziati dall'ente segnalante (debitori originari).

**02** SU FINANZIAMENTI PER CASSA

**04** SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE

### **CO-GARANZIE:**

Ammontare delle garanzie di primo livello rilasciate da più soggetti (co-garanti) che concorrono a garantire il pagamento delle obbligazioni assunte dai soggetti finanziati dall'ente segnalante (debitori originari).

**06** SU FINANZIAMENTI PER CASSA

**08** SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE

**10** ALTRE

Voce: **52424**

## **ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DA ALTRI INTERMEDIARI**

Valore delle attività (contante, titoli, ecc.) costituite in garanzia dall'ente segnalante a valere su finanziamenti concessi e/o garanzie rilasciate da banche e intermediari finanziari residenti in Italia.

Per intermediari finanziari vigilati si intendono gli intermediari sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

Gli importi vanno distinti in base alla tipologia di attività costituita in garanzia e alla provenienza delle stesse. I codici di segnalazione (XY) risultano dalla combinazione dei seguenti valori:

- X: 1) contante, 2) titoli, 3) altre attività;
- Y: 1) attività proprie, 2) attività in gestione da terze controparti pubbliche, 3) attività in gestione da altre terze controparti.

Nel caso di rilascio di garanzie che prevedano un valore massimo garantito (ad es. fondi monetari) nella presente voce va segnalato tale importo (nel caso di fondi monetari va utilizzato l'attributo informativo X "contante").

### **FINANZIAMENTI EROGATI DA:**

- 02**           BANCHE
- 04**           INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 06**           ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

### **GARANZIE RILASCIATE DA:**

- 08**           BANCHE
- 10**           INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 12**           ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

Voce: **52426**

## **ATTIVITÀ RICEVUTE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE**

Valore delle attività (contante, titoli, ecc.) costituite in garanzia da terzi presso l'ente segnalante a valere su finanziamenti dallo stesso erogati e/o su garanzie dallo stesso rilasciate. Nelle sottovoci vanno inclusi i valori riferiti a ciascuna controparte (banche, intermediari finanziari residenti in Italia e altre controparti).

Per intermediari finanziari vigilati si intendono gli intermediari sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

Gli importi vanno distinti in base alla tipologia di attività ricevuta in garanzia: 1) contante, 2) titoli e 3) altre attività.

### **GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ENTE SEGNALANTE:**

- 02**        DA BANCHE
- 04**        DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 06**        DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI
- 08**        DA ALTRE CONTROPARTI

### **GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE:**

- 10**        DA BANCHE
- 12**        DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 14**        DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI
- 16**        DA ALTRE CONTROPARTI

Voce: **52429**

## **STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DI ENTI PUBBLICI**

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

### **COMPUTATI NEI FONDI PROPRI**

**10**            **CET 1**

Formano oggetto di rilevazione le somme erogate da enti pubblici che, in base alla vigente disciplina prudenziale, sono computate come elementi di CET 1.

**12**            **ALTRI**

Formano oggetto di rilevazione le somme erogate da enti pubblici che, in base alla vigente disciplina prudenziale, sono elementi diversi da quelli di CET 1.

**14**            **NON COMPUTATI NEI FONDI PROPRI**

Figurano nella presente sottovoce le somme erogate da enti pubblici non computate nei fondi propri, con esclusione del "Fondo Antiusura ex L. 108/96", che non deve essere rilevato. Va segnalato anche l'ammontare delle quote ammortizzate a fini di vigilanza (non computata dall'intermediario segnalante nei fondi propri) dei contributi pubblici di cui alla sottovoce 12.

Voce: **52431**

## **NUMERO DEI SOCI**

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Voce: **52432**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PER INTERO:  
VALORE DI BILANCIO**

La voce è riconducibile alla colonna “valore di bilancio” della tabella C.1.1 della nota integrativa, parte D, sezione 2.

**ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:**

**04** TITOLI DI CAPITALE

**08** TITOLI DI DEBITO

**12** FINANZIAMENTI

**16** DERIVATI

**ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL  
FAIR VALUE:**

**20** TITOLI DI CAPITALE

**24** TITOLI DI DEBITO

**28** FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:**

**32** TITOLI DI DEBITO

**36** FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO  
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:**

**40** TITOLI DI CAPITALE

**44** TITOLI DI DEBITO

**48** FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:**

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 9 – Dati integrativi

---

**52** TITOLI DI DEBITO

**56** FINANZIAMENTI

Voce: **52433**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PER INTERO:  
CARTOLARIZZAZIONI E CONTRATTI DI VENDITA CON  
PATTO DI RIACQUISTO**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 52432.

La voce è riconducibile alle colonne “di cui: oggetto di operazioni di cartolarizzazione” e “di cui: oggetto di contratti di vendita con patto di riacquisto” della tabella C.1.1 della nota integrativa, parte D, sezione 2.

È prevista la ripartizione per cartolarizzazioni e contratti di vendita con patto di riacquisto (variabile “tipo cessione”).

**ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:**

**04** TITOLI DI CAPITALE

**08** TITOLI DI DEBITO

**12** FINANZIAMENTI

**16** DERIVATI

**ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL  
FAIR VALUE:**

**20** TITOLI DI CAPITALE

**24** TITOLI DI DEBITO

**28** FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:**

**32** TITOLI DI DEBITO

**36** FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO  
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:**

**40** TITOLI DI CAPITALE

**44** TITOLI DI DEBITO

**48** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:

**52** TITOLI DI DEBITO

**56** FINANZIAMENTI

Voce: **52434**

## **ATTIVITÀ FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PER INTERO DETERIORATE**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 52432.

La voce è riconducibile alla colonna “di cui: deteriorate” della tabella C.1.1 della nota integrativa, parte D, sezione 2.

**ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE:**

**04**            TITOLI DI DEBITO

**08**            FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:**

**12**            TITOLI DI DEBITO

**16**            FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:**

**20**            TITOLI DI DEBITO

**24**            FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:**

**28**            TITOLI DI DEBITO

**32**            FINANZIAMENTI

Voce: **52435**

**PASSIVITÀ FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PER INTERO: VALORE DI BILANCIO**

La voce è riconducibile alla colonna “valore di bilancio” della tabella C.1.1 della nota integrativa, parte D, sezione 2.

**ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:**

**04** TITOLI DI CAPITALE

**08** TITOLI DI DEBITO

**12** FINANZIAMENTI

**16** DERIVATI

**ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE:**

**20** TITOLI DI CAPITALE

**24** TITOLI DI DEBITO

**28** FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:**

**32** TITOLI DI DEBITO

**36** FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:**

**40** TITOLI DI CAPITALE

**44** TITOLI DI DEBITO

**48** FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:**

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 9 – Dati integrativi

---

**52** TITOLI DI DEBITO

**56** FINANZIAMENTI

Voce: **52436**

**PASSIVITÀ FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PER INTERO: CARTOLARIZZAZIONI E CONTRATTI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 52435.

La voce corrisponde alle colonne “di cui: oggetto di operazioni di cartolarizzazione” e “di cui: oggetto di contratti di vendita con patto di riacquisto” della tabella C.1.1 della nota integrativa, parte D, sezione 2.

È prevista la ripartizione per cartolarizzazioni e contratti di vendita con patto di riacquisto (variabile “tipo cessione”).

**ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:**

**04** TITOLI DI CAPITALE

**08** TITOLI DI DEBITO

**12** FINANZIAMENTI

**16** DERIVATI

**ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE:**

**20** TITOLI DI CAPITALE

**24** TITOLI DI DEBITO

**28** FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:**

**32** TITOLI DI DEBITO

**36** FINANZIAMENTI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:**

**40** TITOLI DI CAPITALE

**44** TITOLI DI DEBITO

**48** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:

**52** TITOLI DI DEBITO

**56** FINANZIAMENTI

Voce: **52437**

## **ATTIVITÀ FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE PARZIALMENTE**

La voce è riconducibile alle colonne “valore contabile complessivo delle attività originarie prima della cessione” e “valore di bilancio delle attività ancora rilevate parzialmente” della tabella C.1.2 della nota integrativa, parte D, sezione 2.

### **VALORE CONTABILE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ ORIGINARIE PRIMA DELLA CESSIONE**

#### **ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:**

- 02** TITOLI DI CAPITALE
- 04** TITOLI DI DEBITO
- 06** FINANZIAMENTI
- 08** DERIVATI

#### **ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE:**

- 10** TITOLI DI CAPITALE
- 12** TITOLI DI DEBITO
- 14** FINANZIAMENTI

#### **ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:**

- 16** TITOLI DI DEBITO
- 18** FINANZIAMENTI

#### **ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:**

- 20** TITOLI DI CAPITALE
- 22** TITOLI DI DEBITO
- 24** FINANZIAMENTI

#### **ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:**

**26** TITOLI DI DEBITO

**28** FINANZIAMENTI

VALORE DI BILANCIO DELLE ATTIVITÀ ANCORA RILEVATE PARZIALMENTE

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:

**30** TITOLI DI CAPITALE

**32** TITOLI DI DEBITO

**34** FINANZIAMENTI

**36** DERIVATI

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE:

**40** TITOLI DI CAPITALE

**42** TITOLI DI DEBITO

**44** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:

**46** TITOLI DI DEBITO

**48** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:

**50** TITOLI DI CAPITALE

**52** TITOLI DI DEBITO

**54** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:

**56** TITOLI DI DEBITO

**58** FINANZIAMENTI

Voce: **52438**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE  
PARZIALMENTE DETERIORATE**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 52437.

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL  
FAIR VALUE:

**04** TITOLI DI DEBITO

**08** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:

**12** TITOLI DI DEBITO

**16** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO  
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:

**20** TITOLI DI DEBITO

**24** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:

**28** TITOLI DI DEBITO

**32** FINANZIAMENTI

Voce: **52439**

**PASSIVITÀ FINANZIARIE ASSOCIATE A FRONTE DI  
ATTIVITÀ FINANZIARIE CEDUTE RILEVATE  
PARZIALMENTE: VALORE DI BILANCIO**

La voce è riconducibile alla colonna “valore di bilancio delle passività finanziarie associate” della tabella C.1.2 della nota integrativa, parte D, sezione 2.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:

**04** TITOLI DI CAPITALE

**08** TITOLI DI DEBITO

**12** FINANZIAMENTI

**16** DERIVATI

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL  
FAIR VALUE:

**20** TITOLI DI CAPITALE

**24** TITOLI DI DEBITO

**28** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE:

**32** TITOLI DI DEBITO

**36** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO  
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA:

**40** TITOLI DI CAPITALE

**44** TITOLI DI DEBITO

**48** FINANZIAMENTI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 9 – Dati integrativi

---

**52** TITOLI DI DEBITO

**56** FINANZIAMENTI

Voce: **58370**

### **PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN:**

Nella presente voce vanno segnalati i possessi azionari che rivestono la natura di “partecipazioni” secondo le vigenti Disposizioni di Vigilanza.

I possessi azionari oggetto di segnalazione nella presente voce vanno valorizzati secondo le regole previste a fini prudenziali.

BANCHE:

**10** PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%

**12** PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%

ENTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI ENTI STRUMENTALI:

**16** PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%

**18** PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%

**20** ENTI STRUMENTALI

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE:

**24** IMPRESE DI ASSICURAZIONE

**26** SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA

**28** SOCIETÀ DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IMPRESE NON FINANZIARIE:

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE:

**32** QUOTATE

**34** NON QUOTATE

ALTRE PARTECIPAZIONI:

**36** QUOTATE

**38** NON QUOTATE

Voce: **58372**

## **PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58370.

Formano oggetto di segnalazione le partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento, per recupero crediti e in imprese in temporanea difficoltà finanziaria secondo quanto stabilito nelle vigenti Disposizioni di Vigilanza.

**02** ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO

**06** ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI

**10** IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA

ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO:

**14** QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI

**18** QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE

Voce: **58371**

## **FINANZIAMENTI A CLIENTELA: NUMERO DI CLIENTI**

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali l'ente segnalante ha erogato finanziamenti alla data di segnalazione, a prescindere dal numero dei rapporti esistenti.

Ai fini dell'individuazione delle operazioni sottostanti occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie: (i) credito al consumo (cfr. voce 52210); (ii) finanziamenti relativi ai servizi di pagamento (cfr. voce 52511); (iii) leasing finanziario (cfr. voci 52100 e 52102); (iv) factoring (cfr. voci 52142, 52148 e 52158); (v) altri finanziamenti (cfr. voce 52286).

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di controparte”.

Nel caso si abbiano più cointestatari di un unico finanziamento, questi devono essere considerati come un solo cliente. Ai fini della classificazione economica vanno segnalati il settore o l'eventuale ramo di attività economica propri di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del finanziamento stesso.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Voce: **58374**

## **FINANZIAMENTI A CLIENTELA - NUMERO POSIZIONI: RIPARTIZIONE TERRITORIALE E SETTORIALE**

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero di rapporti (posizioni) di finanziamento in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Ai fini dell'individuazione delle operazioni sottostanti occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie: (i) credito al consumo (cfr. voce 52210); (ii) finanziamenti relativi ai servizi di pagamento (cfr. voce 52511); (iii) leasing finanziario (cfr. voci 52100 e 52102); (iv) factoring (cfr. voci 52142, 52148 e 52158); (v) altri finanziamenti (cfr. voce 52286).

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di controparte”.

La presente voce ha periodicità semestrale.

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

*Sottosezione:*

## **12 – SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA**

Voce: **58793**

## **STRUMENTI DI PAGAMENTO: NUMERO DI CLIENTI**

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali l'ente segnalante ha erogato uno strumento di pagamento alla data di segnalazione, a prescindere dal numero di contratti in essere.

Ai fini dell'individuazione degli strumenti sottostanti occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie: (i) conti di pagamento (cfr. voce 52505); (ii) carte di credito (cfr. voce 46448); (iii) carte di debito (cfr. voce 58620); (iv) conti di moneta elettronica (cfr. voce 58633 sottovoce 22); (v) carte di moneta elettronica (cfr. voce 58633 sottovoce 20).

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di controparte”.

In presenza di più cointestatari di un unico servizio di pagamento, questi devono essere considerati come un solo cliente. Ai fini della classificazione economica va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più rilevante fra i cointestatari del servizio stesso.

La presente voce ha periodicità semestrale.

*Sezione:*

### **III – DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI**

*Sezione:*

### **III – DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI**

*Sezione:* III - Dati di conto economico e altre informazioni

*Sottosezione:* 1 - Dati di conto economico

---

*Sottosezione:*

## **1 – DATI DI CONTO ECONOMICO**

Voce: **52482**

## **INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e “investimenti” nonché: limitatamente alle sottovoci 50 e 56 anche per la categoria “finanziamenti” e con riferimento alla sottovoce 60 solo per le categorie “ricavi e costi operativi” e “finanziamenti” (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”), cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Classificazione dei ricavi e dei costi nelle categorie IFRS 18”.

Vanno inclusi, tra l’altro, gli interessi relativi a “*commercial papers*” e a contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative.

- 50**      ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO
- 52**      ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
- 54**      ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
- 56**      DERIVATI DI COPERTURA
- 58**      ALTRE ATTIVITÀ
- 60**      PASSIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **52560**

## **INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le categorie “ricavi e costi operativi” e “finanziamenti” nonché: limitatamente alle sottovoci 08 e 20 anche per la categoria “investimenti” e con riferimento alla sottovoce 24 solo per le categorie “ricavi e costi operativi” e “investimenti” (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”), cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Classificazione dei ricavi e dei costi nelle categorie IFRS 18”.

La presente voce assume valore negativo.

- 04** PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
- 08** PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE
- 12** PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE
- 16** ALTRE PASSIVITÀ
- 20** DERIVATI DI COPERTURA
- 24** ATTIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **52562**

## **COMMISSIONI ATTIVE**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per “Stato” della controparte.

Voce: **52564**

## **COMMISSIONI PASSIVE**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per “Stato” della controparte.

La presente voce assume valore negativo.

Voce: **52486**

## **DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

- 20**      ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE
- 22**      ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE
- 24**      ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
- 13**      PARTECIPAZIONI

Voce: **52566**

## **RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi", "investimenti" e "finanziamenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

La presente voce può assumere valore positivo o negativo.

Voce: **52567**

## **RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi", "investimenti" e “finanziamenti” (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

La presente voce può assumere valore positivo o negativo.

**04** ONERI PER L'ATTIVITÀ DI COPERTURA

**08** PROVENTI PER L'ATTIVITÀ DI COPERTURA

Voce: **52568**

## **UTILE/PERDITA DA CESSIONE O RIACQUISTO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti"; limitatamente alla sottovoce 12 viene prevista la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e “finanziamenti” (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

La presente voce può assumere valore positivo o negativo.

- 04**      ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
- 08**      ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
- 12**      PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

Voce: **52569**

**RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi", "investimenti" e “finanziamenti” (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

La presente voce può assumere valore positivo o negativo.

**04**      ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE

**08**      ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE

Voce: **52570**

## **RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

**04**      ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

**08**      ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Voce: **52571**

## **UTILI/PERDITE DA MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

Voce: **52509**

## **SPESE AMMINISTRATIVE**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico.

La presente voce assume valore negativo.

**04** SPESE PER IL PERSONALE

**08** ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

Voce: **52531**

## **ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico.

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

**04** IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE

**08** ALTRI ACCANTONAMENTI NETTI

Voce: **52513**

## **RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché alle tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

Voce: **52573**

## **RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

### **AMMORTAMENTO DI ATTIVITÀ IMMATERIALI**

**02** SOFTWARE

**06** ALTRE

### **RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITÀ IMMATERIALI**

**10** SOFTWARE

**14** RIMANENZE DI ATTIVITÀ IMMATERIALI

**18** ALTRE

Voce: **52575**

## **ALTRI PROVENTI E ONERI OPERATIVI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico.

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

**04** ALTRI PROVENTI OPERATIVI

**08** ALTRI ONERI OPERATIVI

Voce: **52522**

### **UTILI (PERDITE) SU PARTECIPAZIONI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

#### VALUTAZIONE:

**04** RIVALUTAZIONI

**08** SVALUTAZIONI

#### CESSIONE:

**12** UTILI DA CESSIONE

**16** PERDITE DA CESSIONE

#### RETTIFICHE/RIPRESE NETTE DI VALORE DA DETERIORAMENTO:

**20** RETTIFICHE DI VALORE

**24** RIPRESE DI VALORE

**28** ALTRI PROVENTI

**32** ALTRI ONERI

Voce: **52523**

## **RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”). La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

Voce: **52524**

## **RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico.

La presente voce assume valore negativo.

Voce: **52577**

## **UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI ALTRE ATTIVITÀ**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico nonché tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

Voce: **52579**

## **ALTRI PROVENTI E ONERI DA INVESTIMENTO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico.

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

Voce: **52581**

## **ONERI E PROVENTI FINANZIARI SU ALTRE PASSIVITÀ**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico.

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

Voce: **52527**

## **IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico.

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

Voce: **52528**

## **UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO DELLE IMPOSTE**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico.

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

**04** UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL LORDO  
DELLE IMPOSTE

**08** IMPOSTE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

La voce corrisponde alle imposte che concorrono alla quantificazione delle rispettive voci del Conto economico.

Voce: **52529**

## **UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti voci del Conto Economico.

La presente voce può assumere valore negativo o positivo.

*Sezione:* III - Dati di conto economico e altre informazioni

*Sottosezione:* 2 - Altre informazioni

---

*Sottosezione:*

## **2 - ALTRE INFORMAZIONI**

Voce: **52532**

## **INTERESSI ATTIVI SU ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO**

Cfr. sottovoce 52482.54.

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

### **CREDITI VERSO BANCHE:**

- 04** DEPOSITI E CONTI CORRENTI
- 08** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 12** FACTORING E ALTRE CESSIONI
- 16** ALTRI FINANZIAMENTI
- 20** TITOLI

### **CREDITI VERSO SOCIETÀ FINANZIARIE:**

- 22** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 24** FACTORING E ALTRE CESSIONI
- 28** ALTRI FINANZIAMENTI
- 32** TITOLI

### **CREDITI VERSO CLIENTELA:**

- 36** FINANZIAMENTI PER LEASING
- 40** FACTORING E ALTRE CESSIONI
- 44** CREDITO AL CONSUMO
- 48** CARTE DI CREDITO
- 52** PRESTITI SU PEGNO
- 56** ALTRI FINANZIAMENTI

*Sezione:* III - Dati di conto economico e altre informazioni

*Sottosezione:* 2 - Altre informazioni

---

## **60**            **TITOLI**

Voce: **52534**

## **INTERESSI PASSIVI SU PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO**

Cfr. sottovoce 52560.04.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "finanziamenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

La presente voce assume valore positivo.

### **DEBITI VERSO BANCHE:**

- 04**            RAPPORTI DI CONTO CORRENTE
- 08**            MUTUI
- 12**            ALTRI FINANZIAMENTI
- 16**            PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI
- 20**            ALTRE OPERAZIONI

### **DEBITI VERSO SOCIETÀ FINANZIARIE:**

- 24**            FINANZIAMENTI
- 28**            PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI
- 32**            ALTRI DEBITI

### **DEBITI VERSO CLIENTELA:**

- 36**            FINANZIAMENTI
- 40**            PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI
- 44**            ALTRI DEBITI

### **TITOLI EMESSI:**

- 48**            OBBLIGAZIONI
- 52**            POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE

*Sezione:* III - Dati di conto economico e altre informazioni

*Sottosezione:* 2 - Altre informazioni

---

## **56** ALTRI

Voce: **52484**

## **DETTAGLIO COMMISSIONI ATTIVE**

Cfr. voce 52562.

### **02 PER FACTORING E ALTRE CESSIONI**

Commissioni sui servizi amministrativi offerti dall'ente segnalante alla clientela.

### **04 PER SERVICING**

Ammontare delle provvigioni maturate per servizi di “servicing” connessi con operazioni di cartolarizzazione ex l. 130/99.

### **06 PER SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO**

Provvigioni diverse da quelle della sottovoce precedente (es. per servizi finanziari offerti da società di factoring).

### **08 PER LEASING**

### **09 PER ALTRI FINANZIAMENTI**

### **14 PER CREDITO AL CONSUMO**

### **15 EMISSIONE / GESTIONE DI CARTE DI CREDITO:**

### **24 PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA**

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo per attività di consulenza (ad es. nelle operazioni di fusione ed acquisizione, di finanza d'impresa, di intermediazione, di ammissione alla quotazione).

### **26 PER COLLOCAMENTO DI VALORI MOBILIARI**

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo a seguito di attività di collocamento – con o senza assunzione di garanzia – nelle operazioni di aumenti di capitale, emissioni obbligazionarie, ecc.

### **28 PER ATTIVITÀ IN DERIVATI**

PER SERVIZI:

### **30 GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI**

### **32 INTERMEDIAZIONE IN CAMBI**

### **34 DISTRIBUZIONE PRODOTTI**

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>36</b> | ALTRI                                              |
| <b>38</b> | PER GARANZIE E IMPEGNI                             |
| <b>44</b> | PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI CREDITI IN SOFFERENZA |
| <b>46</b> | PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CRIPTO-ATTIVITÀ     |
| <b>48</b> | ALTRE                                              |

Voce: **52442**

## **DETTAGLIO COMMISSIONI PASSIVE**

Cfr. voce 52564.

La presente voce assume valore positivo.

**02**      RAPPORTI DI CONTO CORRENTE CON BANCHE

**04**      ALTRI RAPPORTI FINANZIARI

Ad esempio, per finanziamenti assunti, ecc.

**06**      ATTIVITÀ CARATTERISTICA

Commissioni passive rivenienti dall'attività caratteristica svolta dall'intermediario segnalante.

**08**      SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

**10**      PER EMISSIONE / GESTIONE DI CARTE DI CREDITO

**12**      DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DA TERZI

**14**      GARANZIE RICEVUTE

**15**      PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CRIPTO-ATTIVITÀ

**16**      ALTRE COMMISSIONI

Voce: **52554**

**PERDITE DA NEGOZIAZIONE E MINUSVALENZE  
RELATIVE AD ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DI  
NEGOZIAZIONE**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi", "investimenti" e “finanziamenti”. Limitatamente alle sottovoci 04 e 12 viene prevista la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e "investimenti" mentre per le sottovoci 08 e 16 viene richiesta la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e “finanziamenti” (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

La presente voce assume valore positivo.

- 04** PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:
- 08** PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 12** MINUSVALENZE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:
- 16** MINUSVALENZE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 20** ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE: DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO
- 24** PERDITE DA NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI DERIVATI
- 28** MINUSVALENZE SU STRUMENTI DERIVATI

Voce: **52556**

## **UTILI DA NEGOZIAZIONE E PLUSVALENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi", "investimenti" e "finanziamenti". Limitatamente alle sottovoci 04 e 12 viene prevista la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e "investimenti" mentre per le sottovoci 08 e 16 viene richiesta la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e "finanziamenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

- 04** UTILI DA NEGOZIAZIONE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE
- 08** UTILI DA NEGOZIAZIONE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 12** PLUSVALENZE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:
- 16** PLUSVALENZE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 20** ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE: DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO
- 24** UTILI DA NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI DERIVATI
- 28** PLUSVALENZE SU STRUMENTI DERIVATI

Voce: **52450**

## **PERDITE DA CESSIONE O RIACQUISTO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti". Limitatamente alla sottovoce 36 è prevista la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e "finanziamenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

La presente voce assume valore positivo.

### **ATTIVITÀ FINANZIARIE:**

#### **ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> | CREDITI RIFERITI ALL'ATTIVITÀ DI FACTORING E ALTRE CESSIONI                           |
| <b>24</b> | CREDITI RIFERITI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE                                    |
| <b>28</b> | ALTRE                                                                                 |
| <b>32</b> | ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA |
| <b>36</b> | PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO                                  |

Voce: **52494**

## **UTILE DA CESSIONE O RIACQUISTO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti". Limitatamente alla sottovoce 36 è prevista la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e “finanziamenti” (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

ATTIVITÀ FINANZIARIE:

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO:

- |           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> | CREDITI RIFERITI ALL'ATTIVITÀ DI FACTORING E ALTRE CESSIONI                           |
| <b>24</b> | CREDITI RIFERITI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE                                    |
| <b>28</b> | ALTRE                                                                                 |
| <b>32</b> | ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA |
| <b>36</b> | PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO                                  |

Voce: **52536**

**PERDITE DA REALIZZO E MINUSVALENZE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi", "investimenti" e "finanziamenti". Limitatamente alle sottovoci 04, 08, 16 e 20 viene prevista la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e "investimenti". Per le sottovoci 12 e 24 viene prevista la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e "finanziamenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

La presente voce assume valore positivo.

**PERDITE DA REALIZZO SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:**

**04** FINANZIAMENTI

**08** ALTRE

**12** PERDITE DA REALIZZO SU PASSIVITÀ FINANZIARIE

**MINUSVALENZE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:**

**16** FINANZIAMENTI

**20** ALTRE

**24** MINUSVALENZE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE

**28** DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO

Voce: **52538**

**UTILI DA REALIZZO E PLUSVALENZE RELATIVE AD  
ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR  
VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi", "investimenti" e “finanziamenti”. Limitatamente alle sottovoci 04, 08, 16 e 20 viene prevista la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e “investimenti”. Per le sottovoci 12 e 24 viene prevista la ripartizione esclusivamente per "ricavi e costi operativi" e “finanziamenti” (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

UTILI DA REALIZZO SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:

**04**            FINANZIAMENTI

**08**            ALTRE

**12**            UTILI DA REALIZZO SU PASSIVITÀ FINANZIARIE

PLUSVALENZE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE:

**16**            FINANZIAMENTI

**20**            ALTRE

**24**            PLUSVALENZE SU PASSIVITÀ FINANZIARIE

**28**            DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO

Voce: **52540**

**RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO SU  
ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO  
AMMORTIZZATO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

Gli importi vanno distinti tra: 1) leasing finanziario, 2) factoring e altre cessioni 3) credito al consumo, 4) prestiti su pegno; 5) altri finanziamenti.

La presente voce assume valore positivo.

**CREDITI VERSO BANCHE:**

**02** DEPOSITI A VISTA

**ALTRI CREDITI:**

**06** PRIMO STADIO

**10** SECONDO STADIO

TERZO STADIO

**14** WRITE OFF

**18** ALTRE

**IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI**

**22** WRITE OFF

**26** ALTRE

**CREDITI VERSO SOCIETÀ FINANZIARIE:**

**30** PRIMO STADIO

**34** SECONDO STADIO

TERZO STADIO

**38** WRITE OFF

**42** ALTRE

IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

**46** WRITE OFF

**50** ALTRE

CREDITI VERSO CLIENTELA:

**54** PRIMO STADIO

**58** SECONDO STADIO

TERZO STADIO

**66** WRITE OFF

**70** ALTRE

IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

**74** WRITE OFF

**78** ALTRE

Voce: **52542**

## **RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

Le riprese di valore relative a crediti oggetto di write-off vanno incluse nella sotto-voce di pertinenza del credito riferita al momento del definitivo passaggio a perdita.

Gli importi vanno distinti tra: 1) leasing finanziario, 2) factoring e altre cessioni, 3) credito al consumo, 4) prestiti su pegno; 5) altri finanziamenti.

### **CREDITI VERSO BANCHE:**

**02**           DEPOSITI A VISTA

#### **ALTRI CREDITI:**

**06**           PRIMO STADIO

**10**           SECONDO STADIO

**14**           TERZO STADIO

**18**           IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

### **CREDITI VERSO SOCIETÀ FINANZIARIE:**

**30**           PRIMO STADIO

**34**           SECONDO STADIO

**38**           TERZO STADIO

**46**           IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

### **CREDITI VERSO CLIENTELA:**

**54**           PRIMO STADIO

**58**           SECONDO STADIO

**66** TERZO STADIO

**74** IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

Voce: **52544**

**RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO  
RELATIVO A ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR  
VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ  
COMPLESSIVA**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

La presente voce assume valore positivo.

**TITOLI DI DEBITO**

**02** PRIMO STADIO

**06** SECONDO STADIO

**TERZO STADIO:**

**08** WRITE-OFF

**12** ALTRE

**IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE:**

**13** WRITE-OFF

**14** ALTRE

**FINANZIAMENTI**

**CREDITI VERSO BANCHE:**

**17** PRIMO STADIO

**18** SECONDO STADIO

**TERZO STADIO**

**20** WRITE OFF

**24** ALTRE

**IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE**

**38** WRITE OFF

**40** ALTRE

CREDITI VERSO SOCIETÀ FINANZIARIE:

**42** PRIMO STADIO

**44** SECONDO STADIO

TERZO STADIO

**26** WRITE OFF

**27** ALTRE

IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

**46** WRITE OFF

**48** ALTRE

CREDITI VERSO CLIENTELA:

**50** PRIMO STADIO

**52** SECONDO STADIO

TERZO STADIO

**32** WRITE OFF

**36** ALTRE

IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

**54** WRITE OFF

**56** ALTRE

Voce: **52548**

**RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

**TITOLI DI DEBITO**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>26</b> | <b>PRIMO STADIO</b>                   |
| <b>28</b> | <b>SECONDO STADIO</b>                 |
| <b>08</b> | <b>TERZO STADIO</b>                   |
| <b>30</b> | <b>IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI</b> |

**FINANZIAMENTI**

**CREDITI VERSO BANCHE:**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>32</b> | <b>PRIMO STADIO</b>                   |
| <b>34</b> | <b>SECONDO STADIO</b>                 |
| <b>16</b> | <b>TERZO STADIO</b>                   |
| <b>36</b> | <b>IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI</b> |

**CREDITI VERSO SOCIETÀ FINANZIARIE:**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| <b>38</b> | <b>PRIMO STADIO</b>                   |
| <b>40</b> | <b>SECONDO STADIO</b>                 |
| <b>19</b> | <b>TERZO STADIO</b>                   |
| <b>42</b> | <b>IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI</b> |

**CREDITI VERSO CLIENTELA:**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>44</b> | <b>PRIMO STADIO</b>   |
| <b>46</b> | <b>SECONDO STADIO</b> |

**24** TERZO STADIO

**48** IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

Voce: **52547**

**RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO  
RELATIVO A ATTIVITÀ FINANZIARIE CLASSIFICATE  
COME ATTIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA**

È richiesta la ripartizione per le categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

La presente voce assume valore positivo.

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO**

**18** PRIMO STADIO

**20** SECONDO STADIO

**08** TERZO STADIO

**22** IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO  
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA**

**24** PRIMO STADIO

**26** SECONDO STADIO

**16** TERZO STADIO

**28** IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

Voce: **52551**

**RIPRESE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO  
RELATIVO A ATTIVITÀ FINANZIARIE CLASSIFICATE  
COME ATTIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA**

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO**

- 18** PRIMO STADIO
- 20** SECONDO STADIO
- 08** TERZO STADIO
- 22** IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO  
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA**

- 24** PRIMO STADIO
- 26** SECONDO STADIO
- 16** TERZO STADIO
- 28** IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

Voce: **52557**

**RETTIFICHE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO  
RELATIVO A ATTIVITÀ FINANZIARIE CLASSIFICATE  
COME ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE**

La presente voce assume valore positivo.

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

**18** PRIMO STADIO

**20** SECONDO STADIO

**08** TERZO STADIO

**22** IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO  
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

**24** PRIMO STADIO

**26** SECONDO STADIO

**16** TERZO STADIO

**28** IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

Voce: **52561**

**RIPRESE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO  
RELATIVO A ATTIVITÀ FINANZIARIE CLASSIFICATE  
COME ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE**

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

- 18** PRIMO STADIO
- 20** SECONDO STADIO
- 08** TERZO STADIO
- 22** IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO  
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

- 24** PRIMO STADIO
- 26** SECONDO STADIO
- 16** TERZO STADIO
- 28** IMPAIRED ACQUISITI O ORIGINATI

Voce: **52552**

## **SPESE PER IL PERSONALE**

Le sottovoci corrispondono alle rispettive voci del Conto Economico nonché alle rispettive tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

La presente voce assume valore positivo, ad eccezione della sottovoce 40 che assume segno negativo e della sottovoce 20 che può assumere segno positivo o negativo.

### **PERSONALE DIPENDENTE:**

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>04</b> | <b>SALARI E STIPENDI E ONERI ASSIMILATI</b>                                 |
| <b>08</b> | <b>ONERI SOCIALI</b>                                                        |
| <b>12</b> | <b>INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO</b>                                           |
| <b>16</b> | <b>SPESE PREVIDENZIALI</b>                                                  |
| <b>20</b> | <b>ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO<br/>DEL PERSONALE</b>     |
| <b>24</b> | <b>ALTRI BENEFICI A FAVORE DEI DIPENDENTI</b>                               |
| <b>28</b> | <b>ALTRO PERSONALE</b>                                                      |
| <b>32</b> | <b>AMMINISTRATORI E SINDACI</b>                                             |
| <b>36</b> | <b>PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO</b>                                         |
| <b>40</b> | <b>RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO ALTRE<br/>AZIENDE</b> |
| <b>44</b> | <b>RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETÀ</b>        |

Voce: **52533**

## **RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITÀ MATERIALI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

Per le sottovoci 12, 15, 20, 31, 32, 40 e 44 viene prevista la ripartizione per "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

La presente voce assume valore positivo.

### **AMMORTAMENTO DI ATTIVITÀ:**

#### **AD USO FUNZIONALE:**

- 04** DI PROPRIETÀ
- 07** DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING

#### **A SCOPO DI INVESTIMENTO**

- 12** DI PROPRIETÀ
- 15** DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING
- 20** CONCESSE IN LEASING OPERATIVO

### **RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI ATTIVITÀ:**

#### **AD USO FUNZIONALE:**

- 24** DI PROPRIETÀ
- 23** DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING

#### **A SCOPO DI INVESTIMENTO**

- 32** DI PROPRIETÀ
- 31** DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING
- 40** CONCESSE IN LEASING OPERATIVO
- 44** RIMANENZE DISCIPLINATE DALLO IAS 2

Voce: **52535**

## **RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITÀ MATERIALI**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

Viene prevista, limitatamente alle sottovoci 12, 15, 20 e 24 la distinzione tra "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

AD USO FUNZIONALE:

**04** DI PROPRIETÀ

**07** DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING

A SCOPO DI INVESTIMENTO

**12** DI PROPRIETÀ

**15** DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING

**20** CONCESSE IN LEASING OPERATIVO

**24** RIMANENZE DISCIPLINATE DALLO IAS 2

Voce: **52585**

### **ALTRI ONERI OPERATIVI**

Cfr. sottovoce 52519.08.

La presente voce assume valore positivo.

**04** PER ATTIVITÀ DI FACTORING E ALTRE CESSIONI

**08** PER ASSICURAZIONE E RECUPERO CREDITI

**10** COSTI SOSTENUTI PER CONTO TERZI

**13** ALTRI

Altri oneri di gestione diversi dai precedenti.

Voce: **52587**

## **ALTRI PROVENTI OPERATIVI**

Cfr. sottovoce 52519.04.

### **02 PER ATTIVITÀ DI LEASING**

Ammontare degli altri proventi diversi dai recuperi di spesa.

La sottovoce include: la quota relativa ai proventi accessori (ad es. le spese di istruttoria) contenuta nei “canoni di prelocazione” sui beni in corso di allestimento e/o in costruzione; l’eventuale scarto positivo tra il valore di riscatto ed il valore dei crediti residui su finanziamenti per leasing alla data, per i contratti di leasing estinti con il consenso delle parti prima della scadenza.

### **06 PER ATTIVITÀ DI FACTORING E ALTRE CESSIONI**

Ammontare degli altri proventi diversi dai recuperi di spesa.

### **08 RECUPERI DI SPESA**

Rimborsi ottenuti da terzi a seguito di costi sostenuti dall’ente segnalante (es. rimborsi di spese legali per attività di recupero crediti, per oneri accessori nei canoni di locazione operativa, ecc.).

Vanno segnalati, nelle operazioni di leasing finanziario, gli “oneri accessori” contrattualmente a carico del locatario, ma sostenuti dall’ente segnalante contenuti nei “canoni di prelocazione” sui beni in corso di allestimento e nei canoni di leasing. Nel caso in cui l’ammontare relativo agli oneri accessori non fosse agevolmente individuabile, esso potrà essere stimato.

### **09 ALTRI**

Altri proventi di gestione diversi dai precedenti (es. fitti attivi).

Voce: **52589**

## **SVALUTAZIONI DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI AL FAIR VALUE**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, "Informazioni sul Conto Economico".

Per le sottovoci 09, 11, 12 e 23 la distinzione tra "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile "Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi").

La presente voce assume valore positivo.

### **ATTIVITÀ MATERIALI:**

#### **AD USO FUNZIONALE:**

**05** DI PROPRIETÀ

**07** DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING

#### **A SCOPO DI INVESTIMENTO**

**09** DI PROPRIETÀ

**11** DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING

**12** RIMANENZE

### **ATTIVITÀ IMMATERIALI:**

**17** DI PROPRIETÀ

**19** DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING

**23** RIMANENZE DI ATTIVITÀ IMMATERIALI

Voce: **52591**

## **RIVALUTAZIONI DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI VALUTATE AL FAIR VALUE**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Per le sottovoci 09, 11, 12 e 23 la distinzione tra "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

### **ATTIVITÀ MATERIALI:**

#### **AD USO FUNZIONALE:**

- 05**            DI PROPRIETÀ
- 07**            DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING

#### **A SCOPO DI INVESTIMENTO**

- 09**            DI PROPRIETÀ
- 11**            DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING
- 12**            RIMANENZE

### **ATTIVITÀ IMMATERIALI:**

- 17**            DI PROPRIETÀ
- 19**            DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING
- 23**            RIMANENZE DI ATTIVITÀ IMMATERIALI

Voce: **52593**

## **PERDITE DA CESSIONE DI ALTRE ATTIVITÀ**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

La presente voce assume valore positivo.

**02** IMMOBILI

**04** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52595**

## **UTILI DA CESSIONE DI ALTRE ATTIVITÀ**

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "investimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

**02** IMMOBILI

**04** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **47002**

## **DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

L'informazione – da trasmettere annualmente – evidenzia la ripartizione dell'utile dell'esercizio di riferimento e degli eventuali avanzi di precedenti esercizi. L'ammontare della presente voce deve essere coerente con quanto deliberato dagli azionisti in sede di approvazione del bilancio di esercizio (la segnalazione dovrà essere rettificata qualora l'Assemblea dei soci deliberi difformemente rispetto al progetto di destinazione degli utili).

**02** AGLI AZIONISTI

**06** AGLI AMMINISTRATORI

Si escludono le somme messe a disposizione per specifiche finalità (beneficenza, contributi ed elargizioni varie).

**10** A RISERVE

**14** A NUOVO

**18** ALTRE DESTINAZIONI

Voce: **47008**

## **ONERI PER ATTIVITÀ DI SERVICING**

Vanno inclusi tutti gli oneri (esempio spese amministrative, legali, recupero crediti, ecc.) sostenuti dall'ente segnalante connessi all'attività di servicing da esso svolta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/99.

Qualora non sia possibile effettuare una puntuale misurazione di tali oneri l'intermediario segnalante dovrà comunque effettuare una stima.

La presente voce assume valore positivo.

Voce: **47010**

## **INTERESSI ATTIVI INCASSATI SU SOFFERENZE**

Vanno segnalati solamente gli interessi di mora incassati.

Voce: **47012**

## **INTERESSI ATTIVI MATURATI SU ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED**

La voce rappresenta un di cui della voce 52482.

La voce è riconducibile alle corrispondenti tabelle della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”. È richiesta la ripartizione per le seguenti categorie "ricavi e costi operativi" e "in-vestimenti" (variabile “Categorie di classificazione dei ricavi e dei costi”).

Voce: **47016**

## **INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI DEBITI PER LEASING**

La voce rappresenta un di cui della voce 52581.

Voce: **47020**

## **RICAVI PER FUNZIONI AZIENDALI SVOLTE IN OUTSOURCING**

Ricavi, al netto dell'IVA, derivanti dallo svolgimento, da parte dell'ente segnalante, di funzioni aziendali per conto di altre società.

**02** PER SOCIETÀ DEL GRUPPO

**06** PER ALTRI SOGGETTI

Voce: **47021**

### **SPESE PER FUNZIONI AZIENDALI ESTERNALIZZATE**

Spese, al netto dell'IVA, sostenute dall'ente segnalante per l'esternalizzazione di proprie funzioni aziendali. Qualora siano state esternalizzate più funzioni e nel contempo non sia possibile effettuare una puntuale ripartizione delle relative spese (ad esempio per contratti che prevedono un compenso forfetario per più attività gestite) l'intermediario segnalante dovrà comunque effettuare la suddivisione delle stesse stimando i costi per singola funzione.

La presente voce assume valore positivo.

#### **CONTROLLO INTERNO:**

**02**            A SOCIETÀ DEL GRUPPO

**06**            AD ALTRI SOGGETTI

#### **SERVIZI EAD:**

Servizi relativi all'elaborazione automatica dei dati.

**10**            A SOCIETÀ DEL GRUPPO

**14**            AD ALTRI SOGGETTI

#### **ALTRE FUNZIONI:**

**18**            A SOCIETÀ DEL GRUPPO

**22**            AD ALTRI SOGGETTI

Voce: **47022**

## **INTERESSI SU OPERAZIONI DI LEASING IN COSTRUENDO**

Quota relativa agli interessi su operazioni di finanziamento, versati dal locatario all'ente segnalante nel corso della costruzione o allestimento dei beni destinati alla locazione finanziaria (cfr. c.d. leasing in costruendo "con trasferimento dei rischi").

Voce: **47026**

## **INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI DA IMPRESE DEL GRUPPO**

Interessi attivi (e proventi assimilati) e dividendi maturati e incassati per rapporti con le società del gruppo di appartenenza.

**02** INTERESSI ATTIVI

**06** DIVIDENDI

Voce: **47030**

## **INTERESSI PASSIVI A IMPRESE DEL GRUPPO**

Interessi passivi (e oneri assimilati) su finanziamenti ricevuti da società del gruppo di appartenenza.

La presente voce assume valore positivo.

Voce: **47036**

## **RICAVI PER RILASCIO DI GARANZIE**

Commissioni rivenienti dall'attività di rilascio di garanzie.

**02** PER APPALTI PUBBLICI

**06** ALTRE

Voce: **47048**

## **RETTIFICHE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI**

Ammontare delle rettifiche di valore effettuate sulle partecipazioni. La voce ricomprende le rettifiche operate sull'insieme dei titoli detenuti, indipendentemente dal portafoglio di allocazione degli stessi.

Gli importi vanno distinti tra: 1) controllate, 2) controllate congiuntamente, 3) sottoposte a influenza notevole, 4) altre.

La presente voce assume valore positivo.

Voce: **47052**

## **RIPRESE DI VALORE SU PARTECIPAZIONI**

Ammontare delle riprese di valore effettuate sulle partecipazioni. La voce ricomprende le riprese operate sull'insieme dei titoli detenuti, indipendentemente dal portafoglio di allocazione degli stessi.

Gli importi vanno distinti tra: 1) controllate, 2) controllate congiuntamente, 3) sottoposte a influenza notevole, 4) altre.

Voce: **47054**

## **INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SU TITOLI DI DEBITO EMESSI**

La presente voce assume valore positivo.

Voce: **47055**

**INTERESSI PASSIVI SU STRUMENTI FINANZIARI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA**

La presente voce assume valore positivo.

Voce: **47056**

## **ONERI SU STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI**

La presente voce assume valore positivo.

Voce: **47058**

## **COSTI PER IL LEASING**

La presente voce assume valore positivo.

- 04** RELATIVI A LEASING A BREVE TERMINE
- 08** RELATIVI A LEASING DI MODESTO VALORE
- 12** RELATIVI A PAGAMENTI VARIABILI DOVUTI
- 16** RELATIVI A OPERAZIONI DI VENDITA E RETROLOCAZIONE

Voce: **47060**

## **RICAVI PER IL LEASING**

**04** DA SUBLEASING

**08** RELATIVI A LEASING OPERATIVI

**12** RELATIVI A PAGAMENTI VARIABILI DOVUTI